

CXLII<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 14 MAGGIO 1932 - Anno X

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 5027
Disegni di legge:	
(Presentazione) . . . . .	5027
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 » (1194) . . . . .	5028
SANDRINI . . . . .	5028
GIAMPIETRO . . . . .	5033
MANGO, <i>relatore</i> . . . . .	5041
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	5048
Relazioni:	
(Presentazione) . . . . .	5028, 5061
Ringraziamenti del Senato francese . . . . .	5062

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 5; Bastianelli per giorni 1; Bongiovanni per giorni 3; Di Frassineto per giorni 1; Garofalo per giorni 3; Maury per giorni 5; Miari de Cumani per giorni 4; Nicastro per giorni 2; Rolandi Ricci per giorni 5;

Sitta per giorni 1; Versari per giorni 5; Vicini Antonio per giorni 5; Visconti di Modrone per giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

LIBERTINI, *segretario*:

## DISEGNI DI LEGGE.

*Dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste:*

Estensione dell'abbonamento alle tasse sugli affari, sugli atti di consenso e sulle formalità ipotecarie per cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute da Istituti di credito agrario, nonchè per la riduzione a metà delle normali tasse sugli atti e formalità suddette a favore degli Istituti di credito agrario menzionati nel secondo e terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (1286).

*Dal Ministro degli Affari Esteri:*

Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l'Italia e la Francia

relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1287).

*Dal Ministro delle Corporazioni:*

Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita (1288).

#### RELAZIONI.

*Dall'Ufficio centrale:*

Inclusione di un rappresentante dell'Associazione Fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze (1236). — (Rel. Fedele).

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato senza averne diritto (1222). — (Rel. Gualtieri).

Modificazioni alla legge sul reclutamento del Regio esercito (1223). — (Rel. Gualtieri).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 » (N. 1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 ».

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli senatori, dopo che avete udito ieri l'eloquente parola degli eminenti magistrati che onorano quest'Aula, consentirete che vi parli un modesto avvocato. Veramente quando un avvocato osa prendere la parola nelle aule imponenti della politica, non crediate che lo faccia per spavalderia o senza timor panico di dire cose poco sostanziali ed esatte.

Gli avvocati! Forse il Duce nei primi momenti, come uomo di azione, non li amò soverchiamente perchè uomini di parola. Eppure, onorevole ministro, mentre i fati si compivano nell'ottobre del 1922, un gruppo di avvocati

romani, che aveva per esponente un piccolo giornale, che non ha mai dato dividendi ma piuttosto ha procurato dispiaceri: « Le battaglie Forensi — organo delle federazioni delle Curie d'Italia » (quasi anticipo dell'organismo federativo esteso anche alla nostra classe) alimentava la sacra fiamma e scriveva in data 22 ottobre 1922: « Era nuova, giustizia nuova. « La rivoluzione spirituale che dal 4 novembre « 1918 opera per il rinnovamento d'Italia in « calza negli animi » (molti di voi ricorderanno i cavalli di frisia che ostruivano l'accesso al Palazzo di giustizia in Roma) « e all'uscita di « questo giornale avrà avuto la sua realizzazione. Il processo non si arresterà e giova « riconoscerne il carattere prettamente nazio- « nale e rivoluzionario. La giustizia di casta « o di classe, rigurgito medioevale, felicemente « superata, una nuova etica animerà le funzioni « del diritto in atto, il bene della nazione che « genera e garentisce il bene dei cittadini, « *salus publica suprema lex* nel senso romana- « mente più alto.

« Gli avvocati d'Italia, che sangue generoso « hanno sparso sui campi di battaglia per la « salvezza d'Italia e, con fervida energia di « spirito e di sentimento, tanto contributo « danno al progresso del Paese, non siano « (ammoniva l'articoletto) in arretrato con il « movimento che conquista le coscienze ed « anela a dirigere l'azione ricostitutiva della « nazione. Essi non possono come ceto, come « ordine, rimanere in pavida diffidenza od in « un paludato atteggiamento di attesa: si « pongano all'avanguardia del movimento, as- « secondandolo, per non rimanere estranei alla « direzione di esso. In alto i cuori, l'Italia non « può perire, via i reticolati e sempre avanti « per la fortuna della Patria! ».

I sedimenti settari o liberaloidi, che oscuravano tanta parte delle coscienze nell'epoca immediatamente successiva al dopoguerra, non permisero alle Curie d'Italia di audacemente seguire l'incitamento di questo monito.

E si ricorderanno i congressi di Torino, memore il nostro caro collega Oviglio, e di Trieste, in cui condivisi con l'amico Giunta l'onore delle più sonore fischiate per aver difeso il vostro programma ed il vostro progetto, onorevole Rocco, sulla riforma professionale.

Ma poi gli avvocati hanno ritrovato la loro coscienza e, memori dell'antico detto di Cicerone (uomo in vero di grandi parole ma anche di azioni illustri): *servi sumus legibus ut liberi simus*, nella grande opera rinnovatrice del Fascismo sono oggi in prima linea tra i gregari di quella ferrea disciplina, che il Duce ha imposto al Paese per renderlo degno dei futuri destini.

Le curie d'Italia riceveranno anche da voi, onorevole Rocco, qualche sferzata; come quando ne ricordaste in un discorso alla Camera dei deputati gli antichi reliquati medioevali e la organizzazione in casta privilegiata dell'ordine degli avvocati. Sì, l'ordine era fiero di quella sua specie di antagonismo con tutte le altre classi, compresa quella della magistratura e quella della politica dominante; fiero per tale antagonismo, talchè ad ogni lieve accenno di offesa, si sollevava in massa, le udienze venivano sospese e la giustizia doveva fermarsi.

Ma anche il Foro ha dovuto inserirsi nei nuovi fattori del Regime e si è sottomesso con una agevolezza, che ha del meraviglioso, alle nuove norme corporative; oggi le curie d'Italia sono inquadrare perfettamente nel corporativismo dello Stato. Vero è che la fusione fra il regime professionale antico e il nuovo non si è potuta compiere ancora perfettamente; ancora rimane qualche cosa della vecchia situazione, abbiamo ancora due ordini professionali coi rispettivi consigli dirigenti, due ordini che a occhio e croce si potrebbero dire esuberanti alla funzione della difesa, l'ordine dei procuratori e l'ordine degli avvocati; vi si è aggiunto il Sindacato dei procuratori e degli avvocati, sicchè ora si ha questo singolare esempio di una classe organizzata per tre formazioni, con le rispettive direttive, tassazioni e sanzioni disciplinari; il che ognuno vede quanto sia illogico ed ingombrante, anche se possa essere compatibile con i bisogni transeunti del momento.

Il triplice organismo produce evidenti inconvenienti. Ove prevalgono le antiche tradizioni degli ordini forensi, cogli anziani della classe a capo, tipo Napoli dove voi, onorevole Mango, avete una pleiade di antichi maestri, cui i giovani prestano ossequiosa disciplina, morale e affettuosa, ivi il sindacato non ha alcuna efficienza. Ove invece prevalgono i sentimenti corporativi, allora il sindacato

sopraffà l'ordine forense; in ogni modo in questo triplice sistema, uno almeno, se non due, è di troppo. Nelle aspirazioni di una riforma processuale veramente razionale e adeguata ai bisogni, è che uno dei due organismi professionali abbia a sparire, come è nelle esigenze più logiche della difesa. Mi si saprebbe dire perchè, per ogni causa, vi devono essere due difensori con funzioni coincidenti da una parte e due difensori (con analoghe funzioni) dall'altra, dimodochè, come un vecchio amico di Trento mi diceva, sopra una causa lavorano, speculano, campano quattro persone?

È evidente, che le cause vengono in questo modo a costare esageratamente, e si risolvono in un danno per gli stessi avvocati.

Io certo ho toccato un argomento che non incontrerò il favore dei miei odierni colleghi, che leggendo le mie parole e sentendo che io depreco la coesistenza di due organi professionali per uno stesso compito defensionale mi faranno forse fare la fine di S. Stefano, ma *amicus Plato, sed magis amica veritas*.

Onorevole ministro, voi avete fatto grandi riforme, nel campo del diritto sostanziale e nel campo del diritto formale, e non potete sconoscere che la classe degli avvocati vi ha seguito con plauso e vi ha ubbidito.

Tre specialmente sono le grandi riforme legislative, che possono iscriversi a vostro onore, e che hanno avuto una notevole ripercussione nel campo professionale dell'avvocatura.

Prima, la legislazione canonica, seconda la magistratura del lavoro, terza, la riforma processuale penale e in questo campo quella tanto discussa delle nuove Assisi.

La prima, ha portato l'introduzione *ex integro* del diritto canonico in una di quelle zone di diritto, che sono le principali della nostra vita giuridica e sociale e cioè il diritto matrimoniale, nucleo del diritto di famiglia.

L'introduzione del diritto canonico ha importato, dal punto di vista professionale, una eliminazione notevole di materia litigiosa, in quanto che una gran parte delle cause, quelle riguardanti annullamenti matrimoniali, è ormai passata al potere ecclesiastico giurisdizionale.

Con tutto ciò ritengo che non vi sia luogo a doglianze. Noi, onorevoli senatori, siamo nati nella tradizione del diritto canonico; che, dopo

il diritto romano, sovrapponendosi ad esso, modificandolo e rendendolo più equo, ha governato il mondo intero sotto il titolo di diritto comune: molti degli istituti, troppo rigidi del diritto romano si sono permeati di equità, sotto l'influenza dello spirito del diritto canonico ed io vedo con ammirazione, entrando nel Palazzo di giustizia di Roma, quel grandioso palazzo che fu calunniato economicamente ed artisticamente in deprecati tempi, a fianco della statua di Papiniano quella del cardinale De Luca. È la tradizione, adunque, che rivive in noi, e non ho bisogno di ricordare che la Sacra Rota di Roma, la Rota di Napoli e quella di Firenze, che derivavano la loro funzione giuridica e giudiziaria dal diritto canonico, ci hanno lasciato un ingente materiale giurisprudenziale, che purtroppo non è fra le mani dei nostri giovani studenti, come sarebbe opportuno lo fosse.

Non è da lagnarsi, ripeto, che il diritto canonico ritorni ufficialmente in mezzo a noi. Io ho sempre pensato che il fatto politicamente imponente della conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, sia uno degli avvenimenti più grandiosi, non dico della storia del mondo (chè degli altri popoli ci interessa fino ad un certo punto), ma della storia nostra. Pacificate completamente le coscienze, fusi tutti gli animi in un solo sentimento: Dio e Patria, stretti in una disciplina ferrea, che organizza così la produzione come tutte le funzioni pubbliche, svecchiati gli alti posti di comando, l'Italia è una giovane nazione, prossimamente di 50 milioni di cittadini, cieca di fiducia nel pensiero e nell'azione del suo Duce: ove sarà lanciata, questa nazione, nelle prossime inevitabili lotte; per la conquista del posto che le compete nel mondo?

Il diritto canonico che è entrato, per effetto dei Patti lateranensi, nell'organismo giuridico statale, non è stato introdotto in modo così assorbente da farci paventare un esilio del nostro diritto civile, perchè tutte le decisioni che dovranno emettere in materia i tribunali ecclesiastici, dovranno essere passate al vaglio, dovranno avere l'*exequatur* delle sentenze di omologazione delle nostre Corti d'appello ed è in ciò una garanzia contro una possibile sopraffazione. Debbo dire anche, che i nostri giovani avvocati si sono subito accorti della grande porta aperta alle loro attività coll'in-

troduzione del diritto canonico nel nostro diritto pubblico; e molti fra i più valorosi si sono applicati a quello studio del diritto ecclesiastico, che prima era in un certo modo abbandonato, onde se titolo di lode per i nostri padri era la laurea *in utroque*, il che più non era nei tempi moderni, oggi questo merito ritorna e non è a dire come lo studio del diritto civile congiunto con quello del diritto canonico conformerà gli animi dei nostri futuri giuristi nel senso più italianicamente giusto della parola.

La seconda riforma, che ha avuto influenza sopra l'esercizio professionale, è quella della magistratura del lavoro. Vedete, onorevole Rocco, voi avete plasmato il rito delle cause dinanzi alla Magistratura del lavoro con una certa semplicità, conformemente al rito della giurisdizione in materia di acque pubbliche e di altre giurisdizioni speciali. Senonchè si avvera il fatto, che tutte codeste procedure si deformano, modellandosi sul procedimento tipico del diritto processuale civile, cioè il processo cosiddetto sommario. Questo procedimento è quello dominante, e se osservate le applicazioni delle altre giurisdizioni speciali, vedrete che pian piano la deformazione si estende a tutti i riti, cominciando da quello del pretore, per finire a quello della magistratura del lavoro, che si adatta anch'essa al regolamento tipico. Ed è un regolamento pesante, costipato di rinvii, di compare, conclusionali prime e aggiunte, di repliche, di note defensionali; e tutto coll'abbandono della discussione orale, che dovrebbe, invece, essere il fulcro di ogni procedimento giudiziario. Ma oggi purtroppo non si discute quasi più davanti ai tribunali e alle corti d'appello civili!

Tali inconvenienti vanno rovinando l'antica gloria del processo civile italiano! Questo vi dimostri la fondatezza dell'invocazione, che ieri il simpatico veterano della toga e della politica, onorevole Galimberti, vi faceva. Riformate presto, onorevole Rocco, il processo civile, quel processo oggi vigente, che non è figlio dell'antica prassi italiana; ma è figlio di altre leggi eterogenee, dalle quali abbiamo copiato e copiato male, a seconda delle contingenze. Riformatelo, onorevole ministro, basando la nuova procedura su questo principio, logico e semplice: portare rapidamente la causa al Giudice. Pare impossibile, che per raggiun-

gere questo scopo — portare le proprie ragioni al giudice, — debba esservi una selva selvaggia di atti, di formalità, d'incidenti, di sentenze interlocutorie, incidentali, di appelli, controappelli, ecc. da superare. Sicchè dopo anni ed anni di lite, il povero litigante viene a trovarsi spogliato, per le ingenti spese della causa, senza conseguire alcun che! Ecco perchè bisogna sollecitare la riforma del procedimento civile; e se non facciamo così, seguiranno ad imbastardire anche le altre giurisdizioni speciali, chè tutte si uniformano su quel tipo.

Tra le varie parti del processo civile ve n'è una poi che reclama assolutamente un provvedimento, direi, di straordinaria urgenza, ed è la parte che si riferisce al processo esecutivo. L'onorevole ministro deve ben sapere e sa, che oggi fare una espropriazione mobiliare o immobiliare, è quasi impossibile. Considerando la cosa dal lato del povero debitore, va bene, in quanto si ritenga che il codice processuale esista per rendere più lontano e difficile il supremo sacrificio del debitore; ma se consideriamo il problema dal punto di vista del creditore, dobbiamo suggerirgli di dire addio ai suoi interessi. Ho l'esempio personale di un cliente, che ha mutuato un milione, tutto il patrimonio della moglie. Fin dal primo giorno egli non ha potuto riscuotere un soldo d'interessi, perchè è sopraggiunta la crisi; ha tentato un processo di espropriazione, ostacolato in mille modi. Breve: in cinque anni esso è alla fame, pur avendo un milione di credito a sua disposizione, e deve andare a raccapezzare qualche diecina di migliaia di lire, scontando effetti presso le banche, per risolvere il problema della vita quotidiana. Questo non è possibile che perduri o si estenda: il denaro non uscirà più dalle tasche di chi lo possiede; la giustizia si arena e sono intuitivi gli inconvenienti di interesse privato e pubblico.

La terza riforma, che impone un grave riflesso, è quella del rito penale; anch'essa ha avuto una non lieve ripercussione sull'esercizio professionale degli avvocati.

Giustamente il nuovo codice di procedura penale ha elevato la competenza del Pretore — dico giustamente, perchè mia antica aspirazione è quella del giudice unico. Riconosco che l'esperimento che se ne è fatto non molti anni fa in Italia non è stato molto favorevole,

ma esso è sempre in cima ai miei ideali e penso che Papiniano, Modestino, Africano e via dicendo non avevano i collegi intorno a loro per creare, come crearono, la romana giurisprudenza: ci vuole sentimento di responsabilità, coscienza e cultura e le cose andranno molto bene col giudice unico. Ora, io dicevo, giustamente è stata elevata la competenza del pretore a tre anni di reclusione e a 10 mila lire di multa. In questo modo una gran parte degli affari penali si è andata spostando dai tribunali alle preture, con notevole danno per l'esercizio professionale. L'avvocato, che ha conquistato con lunga fatica una certa posizione nel foro, e pel quale difendere dinanzi le sezioni penali del Tribunale o della Corte d'appello, è perfettamente conforme al suo decoro, non può sentire molta propensione per la difesa innanzi alle preture urbane, i cui locali Dio solo sa che cosa sono, con finestre che non si aprono mai, con pavimenti che non hanno visto mai granata, il cui pubblico ministero spesso è un avvocatino principiante o un vecchio decrepito raccolto per carità, perchè nè carriera nè compenso è dato. Veramente non è conveniente al decoro ed alla salute professionale di un avvocato entrare lì dentro. È per ciò che rinnovo la vecchia preghiera all'onorevole ministro di far curare un poco più il decoro dei locali delle preture, in modo da permettere che anche avvocati principi possano accedervi e magistrati di valore possano trovare non indecorosa la funzione giudiziaria.

Con ciò una gran parte degli affari degli avvocati penali si è andata dileguando, a beneficio di coloro che, non molto degni della toga, fanno da piantone alle preture e racimolano i clienti a portata di mano.

Gli avvocati italiani, però non si dolgono della riforma, come non si sono doluti dell'aumento di competenza dei pretori civili; non se ne dolgono perchè si rendono conto della nobiltà e della severità della loro funzione, che impone sacrifici. Essi supereranno anche la ritrosia della difesa in quelle aule minori e in quegli ambienti malsani, cui ora ho accennato.

Dalla riforma è derivato un aumento di lavoro per le sezioni penali della Corte di cassazione, essendo che per molte cause divenute inappellabili, per effetto della nuova procedura,

giudicate dai pretori, non c'è altro ricorso che alla Cassazione. È venuto quindi a mancare, in una certa parte, lo sfollamento dei tribunali e delle Corti d'appello, che prima facevano una specie di cernita, una eliminazione delle cause meno gravi. La Corte di cassazione, a dire il vero, nelle due sezioni (che sono troppo poche, Eccellenza) fa di tutto per eliminare l'ingente cumulo degli affari. Ma quando un consigliere di cassazione dell'età media di 60 anni, entra nel suo scanno a mezzogiorno e ne esce, onorevole Longhi, alle sette o alle otto di sera, ditemi che cosa è più di quest'uomo? Come potete pretendere freschezza di giudizio, ampiezza di motivazioni, vigore di decisioni! Tutti gli uomini sono uomini e la resistenza umana ha i suoi limiti! Non sarà quindi male che S. E. Mosconi allarghi alquanto i cordoni della borsa per aggiungere almeno un'altra sezione penale alle due esistenti.

Onorevole Mosconi, gli avvocati sono i più forti produttori del bilancio della giustizia; sono gli avvocati che lo alimentano, con gli scritti in carta da bollo, con i depositi, le registrazioni e perfino con le multe, e se qualche piccola spesa vi chiedono, non è per l'interesse nostro, ma perchè il supremo organo della giustizia sia posto in grado di meglio funzionare.

Le riforme, cui ho accennato, giunte in un momento di crisi generale hanno contribuito ad accentuare la depressione economica degli avvocati, depressione dalla quale si innalza a voi una viva preghiera, una esortazione, onorevole Rocco, quella di presentare presto, urgentemente, quel progetto di Cassa di previdenza, che avete già da tempo annunziato, ma che pur non è, mi duole di dirlo, l'ideale degli avvocati italiani. Perchè la Cassa di previdenza (deformata dalla prima idea da voi data alla Commissione nominata, per disciplinare la istituenda Cassa pensioni) è per diventare, diciamo la triste parola, la Cassa dei sussidi per la miseria degli avvocati. Il che è supremamente indecoroso! Si deve sì fare la previdenza, la carità, la mutualità, ma intimamente, discretamente, non già creando un istituto statale di soccorso ad una classe bisognosa. Quanto sarebbe stato più opportuno promuovere e intensificare le Casse di previdenza locali!

Ritengo che saranno ben pochi quelli che tenderanno la mano all'ideato nuovo istituto, ono-

revole ministro, per dire in forma ufficiale e quasi pubblica ai dirigenti: « mi trovo in condizioni di bisogno, soccorrete mi », quando questa domanda dovrà superare, prima la ripugnanza della propria coscienza e dignità, poi quella della consapevolezza di molti colleghi, dovrà essere istruita burocraticamente e finire centralisticamente a Roma per essere, chissà quanto tempo dopo, soddisfatta con la sovvenzione di poche centinaia di lire. Comunque, se in mancanza di meglio, tale istituto sarà accettabile, fate che venga presto e come augurio della trasformazione dell'istituto stesso in quello, che si reclama più vivamente e definitivamente, cioè la Cassa pensioni. Appunto per ciò, ritengo, onorevole ministro, che fra le disposizioni di carattere transitorio, abbiate stabilito di disporre che, dopo un esperimento anche di lieve durata, il Governo possa trasformare la Cassa di previdenza in un Istituto pensioni: « quod est in votis ».

Non vorrei tediare il Senato con le mie disadornate parole, ma, giacchè ho la parola, ho la tentazione di ripetere quello che ho già detto in un altro momento. L'onorevole ministro, ha inserita nel Codice penale una santa disposizione, quella dell'articolo 644: « Chiunque fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, esercita l'usura è punito ecc. ». L'onorevole ministro, però non ha aggiunto gli elementi concreti di questo reato, lasciandoli affidati alla coscienza del giudice; non si è detto, cioè quando l'usura si verifica, mentre al giorno d'oggi viviamo in mezzo all'usura, che purtroppo non è colpita.

Mi diceva un Sottosegretario che, in una inchiesta rapidamente fatta sopra l'usura nella agricoltura, si è constatato che una grandissima parte dei prestiti fatti agli agricoltori viene fatta scontare al 18 per cento e non solo nell'ambito dei prestiti privati, ma anche in quello delle banche, delle quali molte purtroppo battono la via dell'usura. Ma chi è colpito dalla sanzione dell'articolo 644 Codice penale? Chi promuove l'azione penale per usura?

Ora, in questo stato di crisi economica che con fierezza il Paese sopporta, è doveroso che la sanzione posta nel nuovo Codice per un delitto, che costituisce una piaga sociale, non sia vana; è doveroso che un'azione incalzante contro co-

loro che succhiano il sangue del prossimo come prestatori di denaro venga esercitata con efficacia e severità.

E con queste parole chiudo il mio discorso, chiedendo venia di aver abusato della pazienza del Senato. (*Applausi e congratulazioni*).

GIAMPIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli senatori, dal bilancio della giustizia, come risulta dalla diligente relazione dell'onorevole relatore, emergono parecchi problemi, molti dei quali sono della più grande importanza, in ispecie quelli che riguardano la costituzione, il funzionamento degli organi che amministrano la giustizia, e l'opera di questi ultimi, in relazione alle leggi che essi sono tenuti ad applicare.

Negli anni precedenti, io ebbi l'onore d'intrattenere il Senato su questi due argomenti, essendomi occupato della carriera dei pretori, delle nomine e delle promozioni dei magistrati. Non credo di dovermi ripetere, anche perchè penso che la nostra opera debba essere pratica, intesa cioè a enunciare le osservazioni, che la nostra coscienza ed il nostro modesto sapere ci additano, affinchè il potere esecutivo possa prenderle in esame ed accoglierle, qualora le creda vantaggiose all'Amministrazione della giustizia.

Ricordo che, quando intrattenni il Senato su questi argomenti, l'onorevole ministro qualche proposta accolse, altre dichiarò che ostavano al sistema della legge, la quale non credeva cambiare, ed altre, finalmente, disse degne di studio, nell'occasione della riforma giudiziaria: ond'io farei opera vana se tornassi sull'argomento.

Mi limito soltanto ad unirmi alla preghiera rivoltagli dal senatore D'Amelio, che io altra volta gli sottomisi, cioè di sollecitare la riforma dell'ordinamento giudiziario e delle altre leggi sussidiarie, su le cancellerie e su gli ufficiali giudiziari, che non sono di quella meno importanti e l'ultima, non soltanto per le ragioni che ieri addusse il senatore Facchinetti, ma anche per quelle che io avevo precedentemente già indicate, e specialmente per la necessità di rinvigorire la disciplina di questi, per altro, benemeriti funzionari.

Di una riforma però io pregherei l'onorevole ministro di occuparsi subito, ed è quella che

riguarda il Regio decreto 28 marzo 1923, per quanto riflette il divieto d'impugnazione della tassazione delle perizie. Oggi le perizie sono sottratte al controllo superiore, perchè la tassazione è fatta dal giudice che le ordina ed essa non è soggetta ad impugnazione, per la tassativa disposizione dell'articolo 169 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce non essere impugnabili i provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti a impugnazioni; disposizione, per lo stesso articolo applicabile ai provvedimenti speciali e, conseguentemente, anche a quelli che riguardano la tassazione delle perizie.

L'onorevole ministro sa quanta importanza dal lato finanziario abbia questo provvedimento. Io posso attestare che, durante il mio più che quarantacinquenne esercizio delle funzioni giudiziarie, parecchie decine e decine di migliaia di lire feci risparmiare all'Erario per le impugnazioni da me prodotte avverso le tassazioni dell'autorità giudicante. Quando si consideri che alcune perizie di per se stesse sono tali, che richiedono e provocano una non lieve tassazione di somme, quali specialmente le perizie calligrafiche, le contabili, le psichiatriche, si comprenderà, di leggieri, la necessità che si ritorni all'antico sistema dell'impugnabilità delle tassazioni peritali.

Come ho detto, mi occuperò, in primo luogo, della funzione di alcuni istituti giudiziari e, dico subito, dei pretori e delle Corti di assise.

Il Senato mi sarà indulgente se io, parlando per ultimo, tratterò un argomento già discusso. Ho la sorte di tutti coloro che arrivano in ultimo: «sero venientibus ossa». Cercherò, per altro, di dire qualcosa che non sia stata già detta e spero così di non infastidire il Senato.

Per quanto riguarda l'istituto dei pretori non ho da aggiungere parola. Io sono uno di quei tali brontoloni, cui accennava il senatore D'Amelio, per avere espresso, allorquando si discusse la legge, una opinione alquanto diversa da quella poi accolta nella legge stessa. Solo relativamente al funzionamento di questi pretori io vorrei fare poche osservazioni e raccomandazioni all'onorevole ministro.

La prima riguarda la deficienza del personale. Come certamente non è ignoto all'onorevole ministro, durante lo scorso anno si sono

avute preture, e non poche, che sono state addirittura chiuse per deficienza di pretori ed anche di vice-pretori mandamentali. A questa deficienza si è cercato di supplire, mandando il pretore viciniore, il quale si può immaginare quale giustizia può amministrare, quando è costretto a lasciare la sua residenza per un giorno, od anche per alcune ore, per trattarsi in ufficio diverso, e certamente non a suo agio, e per esaurire un cumulo non indifferente di affari. Certamente è desiderabile che si provveda a questa deficienza, che io ritengo dovrà durare ancora per cinque o sei mesi, perchè tanto tempo occorrerà, dato il numero delle sedi vacanti, per potervi provvedere con l'esito del concorso già bandito. Faccio perciò appello all'onorevole ministro, perchè voglia vedere se non sia il caso di adottare qualche provvedimento urgente, magari indicando un concorso straordinario per supplire a queste vacanze, che certamente producono non lievi danni all'amministrazione della giustizia.

Seconda osservazione è quella che riguarda il trasferimento dei pretori, il quale a me pare avvenga troppo frequente e sollecito. In una relazione di un procuratore generale è detto che i due terzi dei posti delle preture del suo distretto durante l'anno erano stati resi vacanti per i continui trasferimenti; ed a me consta, personalmente, che un uditore, nominato reggente, appena dopo tre mesi dalla nomina ebbe tre trasferimenti.

Credo sarebbe opportuno, anche per educare questi magistrati a quei sacrifici che dovranno sostenere in avvenire nella carriera, di ristabilire la disposizione prima vigente, per cui essi debbono stare almeno per un biennio nella sede alla quale sono stati destinati.

L'ultima osservazione riguarda la costituzione territoriale delle preture. Alcune sono addirittura pletoriche, composte di quindici e perfino di venti comuni. In esse il pretore è assente dal capoluogo del mandamento quasi l'intero anno, per la verifica quadrimestrale dei registri dello stato civile, per le trasferte per ragioni di giustizia penale, per la verifica degli infortuni e per altri motivi di ufficio. Questa continua assenza nuoce all'amministrazione della giustizia, che non, o non bene, funziona quando egli è assente, e produce una

sproporzione economica sensibile di fronte agli altri pretori, perchè, mentre questi stanno in sedi, nelle quali nessun emolumento o indennità loro compete, essi alle volte raggiungono indennità che sono superiori a quelle percepite dai magistrati del grado superiore.

Vegga l'onorevole ministro di provvedere anche a questo, sia togliendo a quelli che risiedono nelle grandi sedi l'obbligo di andare a fare le verifiche dello stato civile, le quali secondo la tariffa sono sussidiarie, ossia subordinate alla mancata esibizione dei registri da parte del segretario comunale, sia riducendo le indennità, quando queste raggiungano una somma superiore a quella ordinaria percepita dagli altri, devolvendo questa alla cassa delle ammende.

Ed ora vengo alle Corti d'assise. Credo che non sia male che anche in Senato l'argomento sia trattato ampiamente, in considerazione dello svolgimento che esso ebbe nell'altro ramo del Parlamento.

La critica fatta all'istituto è stata sostanzialmente questa. Si è detto: siete partiti da un principio teorico, ma non pratico; avete detto che bisognava istituire lo scabinato perchè bisognava temperare il rigore del giudizio tecnico con quello più umano e aderente alla realtà dei giudici popolari. Ora questo principio, se esatto in teoria, è errato in pratica, nella quale non ha trovato applicazione. Inoltre la mancanza di cognizioni giuridiche negli assessori, il timore reverenziale che essi hanno verso l'autorità del presidente fanno sì che, in fondo, la decisione non possa essere altra che quella che il presidente vuole e che dice essere indispensabile per la migliore soluzione della causa.

Ora la prima osservazione che a me venne in mente, allorchè lessi nel resoconto ufficiale queste critiche, e quando ancora non aveva letto la risposta del ministro, fu questa: ma è mai possibile che allora quando la legge si è discussa, quando essa è stata oggetto di esame da parte anche dei consigli professionali, nessuno si sia mai accorto della base fondamentale dell'istituto e delle conseguenze che del suo funzionamento dovevano derivare. È mai concepibile che si sia potuto ritenere il parere degli assessori pari a quello dell'elemento togato in cause di indole delicata, d'indagine difficile,



quali i processi indiziarii, o quelli nei quali si debbono decidere non facili questioni di diritto?

Io credo che nessuno — e specie i deputati, avvocati penalisti della Camera i quali se non sono i soli competenti, come una voce colà ebbe a dire, certamente molta competenza hanno — abbia preveduto che in taluni giudizi il voto del presidente deve avere una prevalenza necessaria, una prevalenza, direi quasi, indispensabile, per il retto andamento della giustizia.

Infatti, supponiamo che gli assessori non prendano la via della verità, che il presidente intuisce, e questi non si adoperi affinché essa sia percorsa: quale sarà il risultato nell'interesse della giustizia? La decisione sarà l'effetto di un errore, dovuto, da una parte, alla ignoranza, dall'altra al riguardo umano, e la via sarà percorsa da due ciechi, con la conseguenza indicata nella parabola evangelica: « Si coecus coecum ducit ambo foveam cadunt ». In questo caso la caduta non sarebbe disastrosa per gli uni e per l'altro, ma per la giustizia che ne risentirebbe il danno.

Ma io dico che la preponderanza dell'avviso del presidente nelle decisioni della corte è il portato necessario, umano di esse.

Ripeto: è umano, è naturale, è logico, perchè io penso che in ogni discussione, nella quale vi siano parecchie tesi contrarie od opposte, parecchi avvisi contrari, ivi si avrà la prevalenza, dove vi è la maggiore competenza, dove vi è la maggiore autorità, che quella competenza fa presumere.

Supponiamo che in un congresso abbia a discutersi di materia elettrotecnica, di onde corte e simili. Onorevoli senatori, nessuno si meraviglierà che sarà prevalente l'avviso del nostro eminente collega, il senatore Marconi, e niuno vorrà dubitare che bene ed a ragione esso prevalga, perchè la sua grandissima competenza e l'universale stima, che lo circonda nel mondo, inducono a ritenere che quell'avviso abbia data la giusta soluzione alla questione.

Permettete, onorevoli senatori, se mi è lecito « parva componere magnis », se alle cose grandi si possono paragonare le piccole, che, seguendo l'insegnamento di Giambattista Vico (la conoscenza umana derivare e ribadirsi dalla

induzione e dalla storia, dal vero e dal certo) conforti la mia tesi con un esempio storico, che credo non sarà discaro alla vostra mente e all'animo vostro.

Allorquando, onorevoli senatori, non per mancanza di virtù guerriera, ma per eventi sfortunati e per nequizie di tempi, il nostro glorioso esercito dovette subire l'onta di Caporetto, sorse questione (è cosa ormai di pubblico dominio) sul punto, ove doveva stabilirsi la nostra difesa; se sul Piave, come sosteneva il nostro stato maggiore, ovvero se sul Mincio-Po o sull'Adige-Po. Ebbene la questione fu decisa dalla parola autorevole del Re. Non fu soltanto la sua perfetta esposizione della teorica e della tattica, non fu soltanto il rigore logico dei suoi ragionamenti, che la tesi italiana fecero accogliere, ma fu altresì l'autorità del Monarca, che racchiude in sé le virtù guerriere millenarie della sua stirpe, fu altresì il prestigio del Re, il quale aveva diretto in umiltà e semplicità la guerra e le grandi azioni della guerra, fu l'ammirazione per il Re soldato, che fante tra i fanti, aveva esposto la propria vita in quantità innumeri di cimenti, in mezzo a quell'esercito glorioso del quale egli poteva attestare la capacità a resistere ed a difendere senza aiuto straniero il patrio suolo. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, vada in quest'ora e in questo momento alla Maestà del Re la nostra memore riconoscenza, l'espressione profonda di gratitudine dei nostri animi e della nostra più viva devozione. (*Applausi*).

Osservo ancora che uno degli argomenti, se non il principale, per sostenere la necessità di riformare la Corte d'assise è quello del timore reverenziale, che gli assessori avrebbero per il presidente, per cui sarebbero deferenti al suo avviso. Ebbene io dico che l'inconveniente non sarebbe eliminato, se la corte fosse di soli magistrati, perchè quel timore reverenziale potrebbe essere maggiore. Gli assessori, dopo tutto, sono liberi cittadini, che non hanno nessun vincolo verso il presidente, nè hanno una professione stabile, per la quale essi potrebbero vincolare la loro libertà e il loro giudizio a lui, laddove maggiore sui magistrati potrebbe essere l'autorità del presidente, sia per il grado superiore, che egli occupa nella gerarchia giudiziaria, sia per la presunzione della capacità

maggiore in lui che negli altri giudicanti di grado inferiore.

Ad ogni modo, è stato rilevato che l'istituto ha fatto buona prova. In tal senso hanno riferito i procuratori generali nelle loro relazioni; in tal senso si è manifestata la pubblica opinione, che ha dato segni non dubbi della sua approvazione per il funzionamento del nuovo istituto.

D'altronde io non conosco decisioni, nelle quali sia stato prevalente il volere della magistratura togata, io conosco invece più d'una decisione, nella quale prepotente è stato il volere degli assessori, decisione che non è stata certamente propizia alla giustizia. Non per questo io griderò contro tale istituzione e contro gli assessori. La mia esperienza mi ha insegnato che, purtroppo, nella decisione delle cause c'è un elemento imponderabile, quasi fatale, che le accompagna e le fa decidere in un senso, piuttosto che in un altro. È quell'elemento, che l'antica sapienza esprimeva nell'adagio: « habent sua sidera lites », adagio al quale noi del pubblico ministero, quando i giudici non accettavano le nostre richieste, facevamo appello, quasi a discarico della nostra coscienza e a conforto della disfatta subita.

In conclusione, credo che ben si è apposto l'onorevole ministro della giustizia, quando, rispondendo ai vari oratori alla Camera, ha detto che assolutamente non era il caso di ritornare indietro e di modificare l'istituto.

Vero è, come disse colà un illustre parlamentare, che le leggi processuali e di ordinamento giudiziario sono sempre inevitabilmente transeunti e che siamo in una civiltà, il cui passo è assai celere, ma non è men vero altresì che un legislatore, il quale dopo pochi mesi da che è andata in vigore una legge modifichi un istituto, che ne forma uno dei cardini fondamentali, si potrebbe paragonare a Saturno che divorò i propri figli, e sarebbe un legislatore, il quale non si potrebbe considerare degno erede di quelli, che insegnarono al mondo il diritto e le leggi.

Ed ora, come dicevo, due brevissime osservazioni mi permettono di fare, sulle quali richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro.

La prima è questa: gli assessori, per quanto siano persone scelte fra le più elevate categorie sociali, per quanto rivestano oggi una dignità

pari a quella dei consiglieri di corte di appello, sono purtroppo uomini, e quindi come tali, in certe condizioni di luogo, d'ambiente e di criminalità, sono soggetti all'influsso di questi elementi. Sottrarre ad essi in questi casi il giudizio credo che sia un'opera di preveggenza e altamente doverosa. Non per nulla noi abbiamo ancora nel nostro codice di procedura l'istituto della remissione del procedimento, che corrisponde alla legittima suspicione del codice precedente. Io ritengo fermamente che qualche causa, che ha subito un esito assai infausto per la giustizia e per la repressione della delinquenza, non lo avrebbe subito, qualora si fosse fatto ricorso a questo istituto, assai provvido e che non è il caso di porre nel dimenticatoio.

Una seconda osservazione riguarda la ripartizione delle presidenze dei circoli di Corti di assise, in alcuni dei quali il lavoro del presidente è addirittura esorbitante. Alcuni presidenti presiedono più circoli, che offrono una grande quantità di processi. Evidentemente, se il presidente presiede una corte, non può assistere all'altra, perchè non ha il dono dell'ubiquità che si dice appartenesse a sant'Antonio, ed allora un sensibile arretrato si forma in tutte le cause.

Adduco ad esempio la Corte di assise di Potenza, il cui presidente presiede, non solo il circolo ordinario e gli straordinari, ma anche quello di Campobasso. Io posso affermare all'onorevole ministro che al principio dell'anno ben ottanta processi pendevano dinanzi a quella Corte e tra essi qualcuno di data assai remota e abbastanza grave, rimesso ad essa per legittima suspicione.

Onorevoli senatori, non

per correr miglior acqua alza le vele  
omai la navicella del mio ingegno,

perchè « se lascia dietro a sè mar sì crudele » un altro mare non meno tempestoso va a percorrere, il mare cioè della delinquenza minorile. Io ne parlerò brevemente, non per fare una requisitoria, come potrebbe credere il mio carissimo amico, senatore Raimondi, il quale disse che una requisitoria avevo pronunciata, quando volli dimostrare che, all'età di quattordici anni, il fanciullo delinquente avesse già un sufficiente discernimento e una sufficiente

capacità. Io posso attestare al Senato che durante la mia carriera di pretore, come di pubblico ministero, ho sempre guardato con simpatia e ho sempre protetto l'infanzia, che ha delinquito non per gravità del volere ma piuttosto per innocenza del consiglio.

Ora io dirò brevemente, onorevoli senatori, della gravità, anche odierna, della delinquenza minorile, delle cause che la determinano, dei rimedi che ad essa si oppongono e di quelli, ancora più efficaci, per combatterla.

Che la delinquenza minorile sia ancora tale da meritare le cure del legislatore non è da dubitare, perchè anche nell'anno passato, giusta le relazioni ricevute da alcuni cortesi colleghi, già miei non immemori dipendenti, e da altri amici miei carissimi, distintissimi procuratori generali, rilevo che gravi, e non pochi delitti, sono stati commessi da minorenni, anche non imputabili, che cioè non avevano ancora raggiunto l'età dei quattordici anni. Come osservava altresì egregiamente il relatore del bilancio, la percentuale dei minorenni, condannati all'espiazione di pene in conseguenza di delitti, è alquanto aumentata nell'anno 1930 rispetto agli anni precedenti.

Le cause di essa sono ben note; hanno origine da parecchio tempo indietro e si sono sviluppate col progredire della civiltà. Io ricordo che le additai nella prima relazione, che feci nel 1903 innanzi al tribunale penale di questa città, ed identiche le ritrovai durante il mio esercizio delle funzioni di procuratore generale, e che riassunsi nel mio ultimo ricorso innanzi la Corte d'appello di Palermo. E queste stesse cause io ho visto indicate egregiamente in una delle migliori relazioni, che abbia avuto il piacere di leggere ed ammirare, quella del nostro illustre collega, senatore Campili, procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, il quale così scrive: « Il fenomeno è complesso. Non si esagera riconoscendo la presenza delle sue cause in elementi che attingono alla nostra stessa civiltà contemporanea, fra cui la rilassatezza della disciplina familiare, i cattivi esempi in seno alla stessa famiglia e fuori, la triste condizione degli orfani e degli illegittimi, la moda procace, gli spettacoli licenziosi, donde la convinzione penetrata nella coscienza pubblica che i minori siano per la maggior parte precipitati al mal fare da influenza di ambiente

e difetti di direzione educativa e di stabile educazione ».

Di queste cause generali, che determinano in una certa misura l'incremento della delinquenza, io credo sia preponderante quella che deriva dallo stato anormale della famiglia nella quale ordinariamente si vive. Autorevolmente, nel suo discorso, pronunciato l'anno scorso, il collega Venino disse che « il 70 o l'80 % dei minorenni travati tali sono per l'anormale costituzione o per l'impotenza educativa o per il malo esempio della famiglia. I redimibili, in genere, appartengono a questa categoria. Ora vi sono genitori che, senza essere propriamente incorsi in quelle colpe che di regola determinano la decadenza della patria potestà, non sono, nel fatto, meno colpevoli degli altri, meritevoli di esserne privati, perchè essi producono effetti deleteri, anche in maggiore misura rispetto a coloro che non sono sottoposti a questa privazione ». Assai bene questi effetti indicava il Mazzini: « I vostri figli saranno simili a voi, corrotti o virtuosi, a seconda che sarete voi stessi corrotti o virtuosi. Come essi potranno essere onesti, pietosi, umani, se mancate voi di probità, se siete senza visceri per i vostri fratelli? E come reprimere i loro grossolani appetiti, se vi vedono abbandonarvi all'intemperanza? Come serberanno intatta la loro innocenza nativa se non temete di oltraggiarla davanti ad essi con atti e parole oscene? Voi siete il modello vivente, sul quale si formerà la pieghevole loro natura. Dipende da voi se i vostri figli riescono uomini o riescono bruti ».

Insisto su questo punto, e cioè sull'importanza dell'educazione dei propri figliuoli, perchè è evidente il danno che deriva da questa mala educazione e le conseguenze che da essa derivano all'intera società.

Se non credessi di tediarvi, onorevoli senatori, invocherei a questo proposito una autorevole pagina del grande Poeta venosino, il quale appunto in una delle sue magnifiche odi accennava all'influenza deleteria che esercita sulla gioventù, e che si riflette poi per l'avvenire, il corrotto costume familiare. Lamentava egli che la donna *incestos amores de tenero meditatur ungui*, e che la *matura virgo* va in cerca di adulteri amori, consapevole o quasi il marito. Non da questi genitori egli

esclamava esser nata la gioventù che aveva tinto del suo sangue il mare di Cartagine ed aveva sconfitto Pirro, Antioco ed Annibale, ma quella che, nata da rustici guerrieri adusati a rompere le zolle con sabelliche zappe al cenno della severa madre portava le recise piante, finchè il sole tramontava dal colle, e toglieva ai buoi il giogo e la fatica.

*Faecunda culpa saecula nuptias  
primum inquinavere et genus et domos.  
Hoc fonte derivata clades  
In patriam populunque fluxit.*

Quali sono i rimedi che oggi lo Stato oppone a questa causa della delinquenza dovuta alla corruzione familiare?

Io debbo fare una dichiarazione preliminare, ed è questa: che veramente il Governo fascista merita la più ampia lode per aver guardato in pieno il problema e per avervi apportato tutti quei rimedi, che erano in suo potere; rimedi di indole sociale, di indole politica, di indole penale, repressivi, preventivi. E per questi ultimi encomiabile è stata l'opera dell'onorevole ministro guardasigilli e del magistrato, preposto alla suprema direzione degli istituti di prevenzione e di pena, per avere, malgrado le ristrettezze finanziarie, portato ad un grado di tale efficienza i riformatori e gli altri istituti, che è lecito attendere da essi il maggior vantaggio per la prevenzione dell'infanzia delinquente.

Certamente tutti questi mezzi concorrono a raggiungere il fine, perchè, migliorando il costume, educando le generazioni fisicamente e moralmente si oppone una diga al crescere del delitto. Se non che in nessuno di essi v'è quello che serve ad eliminare quel fomite di delinquenza costituito dalla convivenza del fanciullo in una famiglia amorale od immorale, nella quale alberghino il vizio e la corruzione se non ancora il delitto.

Non la legge di pubblica sicurezza. Infatti essa prevede due ipotesi, l'una riguardante (art. 180) il minorenni già viziato, ozioso, vagabondo, diffamato, che esercita il vagabondaggio o il meretricio, abitualmente; l'altra (art. 184) il minorenni, alla cui educazione il genitore o il tutore non possono provvedere. Nel primo caso il provvedimento è la consegna del minorenni al genitore o al tutore, e

nell'altro, la consegna ad una famiglia onesta, o il collocamento in un istituto di educazione; ma, notisi bene, questo ultimo provvedimento può aver luogo, quando i genitori o i tutori non possono provvedere alla educazione del fanciullo, e in pratica assai raramente si emette per evidenti ragioni di natura economica.

Non per la legge su la protezione e assistenza per la maternità e l'infanzia. Infatti l'articolo 4 è applicabile ai minorenni di famiglie bisognose, a quelli anormali fisicamente o moralmente, oppure materialmente o moralmente abbandonati e, il 19, al fanciullo allevato da persone incapaci di provvedere alla sua istruzione ed educazione. Ora è evidente che le ragioni finanziarie innanzi menzionate non consentono congrua applicazione della protezione a fanciulli poveri preveduta nel primo articolo e che il ricovero eventuale in un istituto di educazione, menzionato nell'altro, è subordinato alla condizione che il fanciullo sia allevato da altre persone e non sia nella famiglia.

Non i mezzi preventivi, penali, le misure di sicurezza, perchè queste non prevengono la caduta nel delitto, ma la ricaduta, la recidiva, l'abitudine, la professionalità.

Non le leggi civili. L'immoralità della vita non costituisce l'abuso della patria potestà dell'articolo 323 del Codice, per cui potrebbe farsi luogo all'allontanamento del minore dalla casa paterna.

E allora quale sarà il rimedio? Sostituire l'azione statale alla privata; sottrarre ai genitori il fanciullo quando essi si rendono indegni di esercitare la patria potestà.

Dia lo Stato in un istituto statale od in altro sottoposto alla sua vigilanza quella educazione che i genitori trascurano, diventi lo Stato il grande educatore, come è il protettore e l'assistente dell'infanzia, nata dalla colpa, o vivente nella miseria, o moralmente o psichicamente anormale.

Non vedo ostacoli di indole politica o giuridica.

Lo Stato nel Regime fascista è concepito come organismo essenzialmente sociale, collettivo e statale, che subordina l'interesse privato a quello supremo della sua esistenza e della sua conservazione e impedisce che la libertà degli individui trascenda in licenza ed arbitrio.

Da questa concezione logicamente discende

il potere dello Stato d'impedire che i genitori esercitino un diritto che si traduce nella negazione di quello che ne è il fondamento e la finalità.

La patria potestà; secondo la scultorea e classica definizione romana è « vis... ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem suam sponte se defendere nequit ».

Che razza di patria potestà è quella che, lungi dal difendere il fanciullo dai pericoli materiali o morali, questi più evidenti di quelli, a questi ultimi specialmente lo espone con la rilasciatezza dei costumi, con il malo esempio?

D'altra parte la storia, la maestra della vita, o meglio il tessuto connettivo della umanità, insegna che ad evitare il delitto del fanciullo si è ricorso alla educazione statale.

Sparta ed Atene nelle antiche loro leggi stabilirono che il fanciullo, appena compiuto il sesto anno, fosse dalla madre affidato allo Stato, la gran madre comune.

Platone, il sommo filosofo e legista, paragonava il legislatore che nuove leggi con gravi pene promulgava al rinnovarsi dei delitti, senza provvedere alla educazione del popolo, Platone dico, paragonava codesto legislatore al medico che, al riacutizzarsi dei fenomeni morbosi, somministra medicamenti e medicamenti trascurando quelli che sarebbero occorsi per eliminare la causa del morbo.

Lo stesso principio affermano gli scrittori di opere giuridico-sociali, all'estero e in Italia, quali il Montesquieu, il Filangieri e il Pagano.

Il Filangieri, che nella scienza della legislazione dimostrò il grave pericolo derivante dalla mala educazione del fanciullo, pur ammettendo che non possa adottarsi il sistema greco, sostenne la rinascita della pubblica educazione, della quale propose uno schema con norme relative.

In conclusione io penso che ai mezzi vigenti per combattere la delinquenza minorile altro più efficace dovrebbe aggiungersi; la educazione statale in un istituto, dipendente direttamente dallo Stato, soggetto alla sua vigilanza, quando il fanciullo sia sottoposto alla patria potestà e viva in famiglie nelle quali la sua integrità morale corra grave pericolo.

L'ostacolo giuridico, derivante dalle norme vigenti, parmi possa dirsi eliminato, perchè il progetto del Codice civile contiene disposizioni

le quali consentono l'azione statale, di cui ho parlato.

Infatti per l'articolo 385 vi è decadenza della patria potestà anche quando il padre per la cattiva condotta, per le consuetudini di vita, come in caso di ubbriachezza, di mendicizia eccetera *metta in pericolo anche la moralità del figlio*. In questo caso per l'articolo 390 il giudice tutelare può anche disporre il ricovero del figlio in un istituto di istruzione o di beneficenza.

Inoltre per l'articolo 389 può lo stesso giudice disporre l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, quando esso si renda opportuno per giusti motivi.

Ostacolo non sormontabile con la stessa facilità è quello economico, giacchè il collocamento negli istituti statali di fanciulli, pericolanti per la cattiva condotta dei genitori, importerebbe un aumento di spesa considerevolissimo. Senonchè è da considerare che, pur auspicando lo Stato possa fra non molto trovarsi in condizione di sostenere questo onere, può soccorrere la iniziativa privata, da favorire e da sollecitarsi con ogni mezzo. Vi sono infatti, e potrebbero moltiplicarsi, istituti, enti, anche ecclesiastici, che raccolgono questi fanciulli. Così gradualmente si andrebbe incontro al raggiungimento del fine e si ovierebbe all'inconveniente lamentato dal senatore Venino che il minorenni, sottratto alla nefasta opera dei genitori, non possa essere completamente educato, perchè essi in virtù della patria potestà possono richiederlo all'istituto educatore.

Salvare il fanciullo è stato sempre il grido e l'aspirazione di tutte le età e di tutte le genti; salvare il fanciullo è la cura precipua del Governo, intendere ad essa con maggiore ampiezza di mezzi e con maggiore potestà civile è il mio augurio e sarà il suo più gran titolo di benemeranza verso la nazione.

Onorevoli senatori, a questo punto io avevo stabilito di porre termine al mio dire. Se non ch'è una discussione, fatta in occasione del bilancio dell'interno, nell'altro ramo del Parlamento, mi impone il dovere di pregarvi di concedermi un altro minuto della vostra benevola attenzione. Sarò brevissimo e sommamente obiettivo e a questo fine vi chiedo scusa se invece di parlare leggo.

Fu detto nella Camera dei Deputati essere dovere di quella tribuna parlamentare di dare qualche suggerimento, di rilevare alcuni stati d'animo, di *porre in luce alcuni inconvenienti, di tale rilievo che il tacerne potrebbe costituire un errore*. Si disse che accanto all'esemplare opera di punizione e di repressione dei colpevoli, maggiore deve essere la responsabilità *anche dei rappresentanti la legge* per giudicare se si siano avanzate accuse, anche allo scopo di vendetta, se l'onestà di ieri non sia diventata per taluno il mezzo e lo strumento per far valere antichi rancori, se, infine, pure in mezzo ad una elettissima schiera di agenti dell'ordine che, ligi al proprio dovere, hanno sfidato anche la morte, non possa trovarsi qualcuno che abbia peccato per eccesso di zelo, o perchè non sufficientemente guardingo contro le mali arti dei delatori di professione, che insinuatasi nel clima di eccezione hanno talora tentato di servirsi della polizia e *della pubblica accusa* come arma per colpire il proprio avversario.

Dopo di essersi aggiunto che in un'azione, *così complessa, così vasta* deviazioni di esecuzione sono inevitabili, si auspicò *una giustizia più sollecita a fare e a rendere giustizia*.

Non credo di avere errato, onorevoli senatori, quando i rilievi, testè enunciati, ho ritenuto fatti all'opera mia ed a me, perchè una sola azione così vasta e complessa che avrebbe potuto consentire deviazioni fu compiuta in Sicilia e fu quella per la repressione della delinquenza mafiosa, della quale repressione io *pars maxima fui*.

Nè parimenti credo aver errato nel ritenere che i rilievi ed i giudizi innanzi esposti suonassero censura di quell'azione, perchè attraverso i se ed i ma, nella forma bonariamente arsenicale, la censura in essi non può non ravvisarsi quando a conclusione si auspica *« una giustizia più sollecita a fare ed a rendere giustizia »*.

Ora io dichiaro solennemente al Senato che i rilievi sono infondati, che nè io, nè i miei colleghi rompemmo mai fede al giuramento di adempiere da uomini d'onore e di coscienza gli incarichi affidatici.

Nessun tentativo d'inganno ebbe mai a sorprenderci, come nessun errore, per quanto all'umana diligenza è dato evitarlo, venne ad inficiare le nostre richieste e l'opera nostra.

I magistrati del pubblico ministero e la maggior parte di quella penale erano il fior fiore della magistratura italiana: le accuse infondate e calunniose ben seppero sceverare dalle vere, quelle fatte per sentimento di giustizia dalle altre, seppure ve ne furono, a fine di vendetta.

La ricerca della verità fu l'unico nostro scopo, il travaglio quotidiano dell'animo nostro. Quando, malgrado ogni più diligente indagine, non potemmo raggiungerla, preferimmo domandare l'assoluzione degli arrestati, siano stati pure mafiosi, allorchè nel loro operare non riscontrammo materia e prova di delitto. Fu così che ben trentatre arrestati per associazione a delinquere furono prosciolti a richiesta del mio ufficio.

Nessuna deviazione vi fu dal sentiero della giustizia. Essa perseguì sempre l'ideale della ricerca della verità, la punizione dei colpevoli senza distinzione alcuna, e a questo fine bussò ugualmente al tugurio del povero, come alle torri dei ricchi, a nessuno indulgendo, che la legge penale avesse violato. Nè da questa linea deviò anche quando qualche agente dell'ordine, per mero eccesso di zelo, si rese responsabile penalmente e, malgrado il cuore sanguinasse, la voce della giustizia ci impose il procedimento penale.

Giustizia fu fatta e fu resa nel senso più ampio fino al sacrificio di se stessi. E permettemi che io, a questo proposito, ricordi come, nell'imperversare, in Barrafranca, nel 1929, della meningite cerebro-spinale, agitandosi i detenuti di quel carcere, partito il cancelliere, sfiduciato il pretore, il capo della Procura generale ivi si recò da solo e provvide ai detenuti, confortò il magistrato. Egli ritenne che il principio di giustizia imponesse che chi all'amministrazione di essa presiedeva dovesse correre lo stesso pericolo di quelli che di essa facevano parte e degli altri che al rigore della legge erano sottoposti.

Onorevoli senatori, la buona compagnia della coscienza che l'uom fiancheggia mi assicura che giustizia cristallina e pura fu fatta e che essa potrà essere uguagliata, ma non superata giammai.

Al termine del mio dire, onorevoli senatori, un cumulo di memorie, or liete or tristi, si affollano alla mia mente. Due su le altre sovra-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1932

stano, quella della terra, cui per sei anni dedicai tutte le energie del mio animo e della mia mente, l'altra dei miei compagni d'arme nell'asperrima lotta, onde il mio pensiero memore e grato va all'una ed agli altri. Va alla terra forte e generosa, dai nobili ardimenti e dalle generose iniziative, madre di uomini forti ed illustri, alla terra che aveva il diritto di vedersi liberata dalla mala signoria di pochi malviventi, che spogliavano, depredavano e taglieggiavano come ben disse il Duce, cinque milioni di abitanti, alla terra ove vissi stimato ed onorato da ogni ceto di cittadini, da coloro perfino che furono sottoposti ai rigori della legge. Ad essa il mio vivo, nostalgico saluto.

Ai miei compagni d'arme la espressione della mia più forte solidarietà, del mio fraterno affetto. Ad essi, che il più alto spirito del dovere animò, che sprezzarono le minacce, come respinsero le blandizie, che la loro missione compirono come il più elevato sacerdozio; ad essi, che scrissero la pagina più eroicamente bella nel libro d'oro della Magistratura italiana. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore ed al ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Mango.

MANGO, *relatore*. Onorevoli Colleghi, l'alta discussione e così ampia, che ieri ed oggi si è fatta su questo bilancio, ha constatato ancora una volta come l'Amministrazione della giustizia in Italia proceda lodevolmente. Lo ha confermato perfino l'ultima parte del discorso testè pronunziato dall'onorevole senatore Giampietro, che forse non è stata abbastanza marcata, ma che sento il dovere di rilevare, perchè risolve in lode gli attacchi — che a lode certamente non tendevano — altrove, giorni addietro, fatti alla magistratura siciliana, che il nostro collega ha oggi opportunamente difesa.

Invero gli attacchi suddetti furono mossi sempre dal desiderio di avere una giustizia universalmente riconosciuta spassionata; e ciò attenua ogni critica. Giacchè specialmente nella materia penale la passione è più frequente, e trovare il giusto termine è ben difficile.

Coloro che lamentarono che in Sicilia la giustizia non fosse nè stata sollecita nè spesse

volte equanime, e che non di rado essa non fu resa dagli organi più alti della magistratura, dimenticarono che, quando il dermacauterio brucia per guarire, le strida del colpito sono inevitabili, e così accadde colà; le strida sono apparse esponente di crudeltà e lo erano invece di cura.

Il certo si è che quei magistrati sacrificarono nobilmente la loro pace, se pur talvolta non si esposero a pericoli nella vita, per l'adempimento del proprio dovere e per bonificare una terra gloriosa e da noi amata, quale la Sicilia, che si sperò, e si è riusciti a veder liberata da quella malavita, la quale rendeva così tanto insecure quelle campagne benedette dal sole e dalla natura. (*Bene!*).

Quei magistrati adunque — e lo stesso senatore Giampietro fu uno dei maggiori di essi, — e quei funzionari di polizia hanno diritto adunque non solo di essere rispettati, ma ammirati nel duro adempimento di quel dovere che compiono intero; e non si dia peso a quelle mormorazioni, che rappresentano l'esercizio di quel *jus murmurandi* che ormai è quasi ammesso come inevitabile. La mormorazione molte volte è pur necessaria per accorgersi che vi è qualcuno che sente dolore, o per lo meno essa è fatale.

Resta però la constatazione vera che l'amministrazione della giustizia in Sicilia non venne mai meno al compito suo altissimo, come ad esso non viene mai meno in tutta Italia.

Di fronte all'insufficienza numerica dei magistrati, che io l'anno scorso a lungo rilevai sia nella mia relazione che nel discorso in quest'Aula, e che l'onorevole Guardasigilli dovette pur riconoscere, ringraziandomi, — e lo feci con larghezza di dati statistici e con vero coraggio, esponendo le somme che rende l'amministrazione della giustizia — si può pur essere contenti del modo col quale questa procede. Ma i limiti del bilancio sono quelli che sono, e l'onorevole ministro aggiunse che gli era giuocoforza mantenere una magistratura, che numericamente ammonta a quella di venti anni fa; pur avendo l'Italia avuto la fortuna di potersi annettere le terre redente, e pur essendosi i rapporti economici cotanto sviluppati nell'ultimo ventennio ed allargate le giurisdizioni.

Comunque questa magistratura adempie bene al proprio compito, mentre è lieve il sacrificio dell'erario per essa. Giacchè appunto costa all'Italia forse anche meno di quello che le parti globalmente sborsano perchè giustizia sia loro resa.

Invero il bilancio del quale trattiamo supera di poco il mezzo miliardo, però  $\frac{2}{5}$  circa sono assorbiti dagli istituti di prevenzione e pena, e solo  $\frac{3}{5}$ , epperò poco più di 300 milioni, sono destinati all'amministrazione della giustizia. Gli stipendi della magistratura non ammontano che a 112 milioni, i quali ora, col nuovo aumento di 3 milioni, salgono a 115; sicchè il bilancio che discutiamo porta un milione e mezzo circa d'impostazione maggiore di quella dell'anno scorso; della quale però ben 663 mila lire si risparmiano sul bilancio speciale, rappresentando assegni al personale del Fondo-Culto. Quindi non abbiamo che una previsione di due terzi di milione in più di quella che è l'impostazione del bilancio che va a finire col 30 prossimo giugno. Poco, se si tiene conto delle spese nuove occorse per l'attuazione della recente legislazione penale e per le varie commissioni, che funzionano presso l'amministrazione centrale quotidianamente e bene, tanto per la formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari, che per giudicare i vari concorsi, per gli studi legislativi ed altro. Ci guardiamo bene, da questo banco della Commissione di Finanza specialmente, di incitare a maggiori spese; ma dobbiamo pur dimostrare i bisogni e come vengano fronteggiati con virtuosa parsimonia.

Ora se consideriamo che la semplice vendita della carta bollata, col carissimo costo suo, forse dà un gettito dai 180 ai 190 milioni, deve l'onorevole Ministro delle finanze riconoscere che per dare alla nazione una giustizia migliore e una quantità maggiore di magistrati, che avessero tempo di studiare le cause, bisogna pur non lesinare qualche milione. I litiganti se la pagano quasi la resa della giustizia, e bisogna dargliela buona; in Cassazione la carta bollata a lire 15 a foglio costa ormai 3 soldi a rigo, e costa due soldi il rigo la carta a lire 10 per le Corti di appello e Tribunali; ed è salito il costo di quella di Pretura, come di quella per i contratti e per le dichiarazioni; onde tutti invocano una tregua su questo salire affan-

noso del prezzo della carta bollata. E se poi aggiungiamo l'ammontare dei depositi per multe che vengono incamerati, e le registrazioni delle sentenze e le multe penali, si constata che l'amministrazione della giustizia finisce col fruttare per lo meno quanto costa; eppure essa risponde alla più alta funzione di Stato. Giacchè la difesa della nazione, come l'amministrazione della giustizia, sono funzioni che non sopportano delegazioni e appalti; non è su questo ramo della pubblica amministrazione che bisogna trovar nuovi margini e negare quel poco che si addimostra assolutamente indispensabile.

Adunque vada un saluto alla magistratura, la quale nella sua grande maggioranza adempie con indefesso zelo al suo dovere, e soprattutto con profonda rettitudine. Ma pur con questa constatazione generale, che è fondamentale, si è marcata nell'ampia discussione odierna ed in quella di ieri una diversità di vedute, nell'assicurare il miglior metodo di reclutamento della magistratura, tra due figure altissime, che a questa presiedono e che sono pure onore del Senato, voglio dire gli onorevoli D'Amelio e Facchinetti.

Il primo, che ha tanto collaborato alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario, ne ha ieri giustamente rivendicata la buona riuscita; e dimostrò con ricchezza di dati e di argomenti come si fosse alla prova addimostrato opportuno lo sdoppiamento delle carriere, tra quella delle Preture e quella della Magistratura collegiale; e come con esso si conseguissero giudici che tranquillamente fan la carriera di Pretore, mentre, eliminato dalla carriera maggiore l'esilio quasi in paesi piccoli, vi accorre ora una fioritura di ottimi ingegni, come lo stanno addimostrando i recenti concorsi.

Ma l'onorevole Facchinetti, che ieri ci diceva come nei vari rami del suo esercizio di Procuratore Generale abbia avuto quasi quell'osservatorio pratico dal quale si guarda in faccia la verità senza illusioni, non pare condividesse su questo l'opinione del più alto gerarca della magistratura. Ci parlò poi dello stato d'animo dei magistrati per ottenere le promozioni e come, sia pure pel giusto desiderio di migliorare la propria posizione affrontando concorsi, scrutini e ricorrendo contro il loro esito ecc., il magistrato finisce col provare un certo nervosismo, che egli giustamente trovava molto dannoso.



L'onorevole Facchinetti, io dicevo, mostrò di dissentire profondamente sulla utilità dello sdoppiamento della carriera. Egli ci apportò una larga messe di ragioni per dimostrare la necessità di passare attraverso la trafila del Pretorato; il magistrato che resta due o tre anni nelle Preture, è un giudice che stando solo sente ringagliardirsi il senso della responsabilità. Egli non ha l'aiuto del Collegio e troppo spesso, nei piccoli paesi montani, non ha neppure il soccorso dei libri da consultare; deve tutto saper decidere da solo e presto; deve, per giunta, giudicare su tutte le materie, di cui urgente è la materia possessoriale. Poi gli si è elevata la competenza nella materia civile; in quella penale gli si è data la facoltà, come abbiamo testè inteso dall'onorevole Sandrini, di comminare condanne fino a tre anni di reclusione; e si aggiunga la istruzione dei processi penali, gli interdetti possessoriali, nonchè tutti gli adempimenti, con solo la melanconica se non insidiatrice compagnia di un Cancelliere invadente. Obbligatelo per vari anni a questo allenamento professionale, e vedete se il magistrato si forma. Egli ha da studiare sopra una tavola anatomica ben ampia, per quanto purtroppo il cadavere da studiare sia il povero litigante o il giudicabile, ma impara l'anatomia della giustizia come non è possibile impararla allorchè nel Collegio si ha l'ausilio dei colleghi, di larghe difese, di libri ecc. Questo Pretore, il quale deve per tre o quattro anni vivere, all'inizio della sua carriera, al contatto del popolo, vederne i dolori, i bisogni, le tendenze, rafforza il suo intelletto e lo spirito, e diventa un buon magistrato, pratico, concreto, spedito. Ciò, diceva l'onorevole Facchinetti, si conseguiva con l'ordinamento antico, si è perduto completamente col nuovo; quello imponeva che si passasse per il Pretorato sempre, e non si arrivasse al Collegio se non quando si fosse prima restati un congruo periodo di tempo nelle Preture; si aveva così la certezza di trovare magistrati che, passando dalla scuola al compito delicatissimo del giudicare, avessero una preparazione iniziale giudiziaria efficace ed alta.

La ragione che l'onorevole D'Amelio ieri ricordò quale fondamentale per il mutamento del criterio e che determinò il nuovo criterio dello sdoppiamento delle carriere, al quale fu indotto il Guardasigilli e fu seguito dai

due rami del Parlamento, era importantissima: rimuovere l'ostacolo maggiore per avere un buon reclutamento nella magistratura, là dirimere le difficoltà per vedervi entrare gli ingegni aristocratici, giacchè questo confino forzato per anni in piccoli paesi ove non v'è che la pretura, rappresenta una relegazione che allontana i migliori elementi.

Parve allora facile il porvi riparo: lo scindere le carriere; coloro che vogliono essere Pretori resteranno sempre Pretori; arriveranno fino agli alti gradi di quest'unica categoria di magistrati, si perverrà ai pochi del primo grado, persino con uno stipendio di 50 o 60 mila lire annue; ma non più di Pretore: mai ingresso nel Collegio giudicante. Quella è carriera diversa, cui solo in casi rarissimi si potrà aspirare; essa è destinata a chi fa la carriera alta, affronta esami severi, aspetta di più per guadagnare ecc. Questo è l'attuale ordinamento che l'onorevole D'Amelio, il quale fu autorevole relatore di quella legge, assicurava ieri aver già dato i migliori risultati.

Onorevole Facchinetti, voi che mi ascoltate vicino, potrebbe darsi abbiate ragione. Checchè si dica in pura teoria, a mio sommo avviso, quando il giovane magistrato passa pel vaglio, spesso torturante, del Pretorato, si forma meglio; a poco a poco egli acquista la sicurezza di sè, si rafforza nel senso della responsabilità forse finirà con lo studiare più, negli anni ancora di sua giovinezza col passare in paesi impervii di montagna o simili. Ma riconoscete che è troppo presto per pronunciarsi; potevamo forse non mutare l'antico ordinamento, ma non bisogna affrettarsi a negare bontà al nuovo.

Troppo spesso abbiamo spasmodico il desiderio di voler cogliere il frutto e vedere il risultato quasi tangibile dei provvedimenti che han bisogno di tempo per darlo. La dimostrazione l'abbiamo pure nell'ordinamento delle Corti d'assise, delle quali parlerò a momenti: esse sono appena nate e già vi è chi ne allega il fallimento. Riconosciamo pure che siamo ormai compresi da questo difetto; accusano noi vecchi di essere dei dormienti sorpassati, ma la epilessia è peggiore. La sapienza antica poggiava invece sul canone che bisognava mutare solo quegli organi che fanno dolore, quando si è sicuri di trovarne dei migliori; altrimenti il *quieta non movere* è non soltanto una buona regola d'indole politica

ma generale; e non devono mutarsi che solo gl'Istituti che hanno dimostrato veramente di essere difettosi, mentre la via nuova da seguire è li tracciata chiara e senza tergiversazioni.

Ad ogni modo, onorevole Ministro, non le sia dispiaciuto se una parte degli oratori si sia permesso avanzare dei dubbi su questo sdoppiamento della carriera della magistratura, la quale potrà in avvenire tanto influire sulla bontà intellettuale di essa, che ci sta tanto a cuore.

Una constatazione però fece l'onorevole D'Amelio, che vale la pena di essere rilevata, anche perchè, mentre egli rilevava il fatto a base di dati sicuri, ciò era qualificato come ottimismo dal collega Facchinetti, il quale viceversa forse era il pessimista.

Trattasi del risultato dei concorsi ultimi che è stato effettivamente buono; giacchè prima questi concorsi erano disertati, quasi bisognava pregare i giovani buoni perchè entrassero nella magistratura; donde derivava la scarsezza dei risultati. Oggi, sia perchè la crisi economica ha dimostrato che l'avere un impiego fisso e remunerato con dignità è più che desiderabile, sia pure per il giusto prestigio che ora gode la magistratura, certo sono molti i giovani di considerevole levatura, che si presentano ai concorsi; sicchè vi è bene a sperare per l'avvenire.

L'onorevole Facchinetti dubitava invece che l'ottenuto buon risultato fosse piuttosto derivato dalla generosità degli esaminatori. Noi però abbiamo elementi per ritenere che gli esami non siano stati più facili; anzi pare che furono più difficoltosi, per cui veramente c'è da rilevare con gaudio che ai concorsi si stiano presentando dei giovani la cui cultura è veramente promettente.

E vengo al secondo tema sul quale s'intrattene l'onorevole D'Amelio per il primo, e che poi ha dato luogo a constatazioni uniformi nei vari oratori in Senato di ieri e di oggi; però ve ne erano stati difforni settimane fa alla Camera dei Deputati: voglio riferirmi al nuovo ordinamento sulle Corti d'assise.

Anche qui si ripete la stessa fretta nel fare «pollice verso»; si lamenta l'istituto degli assessori e si deplora che vi siano troppe condanne severe. Il senatore D'Amelio però giustamente osservò che le troppe condanne e

più gravi sono soprattutto derivate dal rigore del nuovo Codice penale; ha esso aggravata la pena per molti reati ed ha fatto bene; e molti reati nuovi ha creati, che tali non erano, per quanto li deplorasse la coscienza generale. Non dimentichiamo così presto che i giurati ormai avevano abituato le masse a considerare la giustizia penale come una vera lotteria.

V'era bisogno di una riaffermazione forte del diritto violato, e questa abbiamo sia per virtù di leggi, sia per coloro che l'applicano. La coscienza generale, non possiamo negarlo, per ora è con questi; sicchè non è giusto dire che abbiano dati cattivi risultati gli assessori la cui categoria in tutta Italia ammonta ad 8 mila; nè si dica che il presidente troppo s'imponga, unitamente all'altro magistrato togato sicchè quelli restino paralizzati. Lo ripetiamo: le attuali sentenze delle Assise ora trovano maggiore plauso, nel pubblico, di quelle del passato: è una constatazione questa che è fuori di ogni discussione e non si può negare. E solo per non avere il coraggio di tornar a chiedere il giuri, alcuni invocano le Gran Corti Criminali. Esse sono un nostalgico ricordo borbonico, un doloroso, un triste ricordo loro! Così ebbe ieri ragione di ricordare l'onorevole D'Amelio, rievocando l'opinione di colossi del diritto e del patriottismo, che si chiamavano Nicola Niccolini e Luigi Settembrini, e con orgoglio di figlio, consentite che io vi unisca il loro compagno di prigionia politica nelle carceri di Santa Maria Apparente in Napoli, mio padre, martire della persecuzione politica dei Borboni. Egli mi parlava delle Grandi corti criminali, con le lagrime agli occhi; e dello strumento che esse rappresentavano nelle mani del tiranno. (*Applausi*).

Siamo appena all'inizio, alla prima prova del giudizio misto sul fatto e sul diritto degli assessori e dei giudici togati e già ne assale il desiderio di mutare; ora questo reputiamo sia lo spasimo della novità.

Nell'altro ramo del Parlamento, appunto, è stato fatto invito al ministro, da qualche deputato, di tornare indietro, o di mutare. Noi invece constatiamo che in Senato tutti gli oratori sono stati favorevoli al nuovo ordinamento delle Corti di assise.

Ieri, con l'onorevole D'Amelio, anche gli

onorevoli Galimberti e Facchinetti, oggi l'onorevole Sandrini, hanno constatato la buona riuscita che sta mostrando il nuovo ordinamento, ed il Guardasigilli vorrà resistere ad ogni inopportuna richiesta di altre riforme.

E veniamo alle osservazioni in tema commerciale, fatte col suo solito acume nella materia, dall'onorevole Federico Ricci, il quale vivendo nel mondo degli affari, anzi dei buoni e corretti affari, come una voce mi suggerisce, porta quel senso di realismo, che noi non possiamo non riconoscergli in ogni suo discorso.

Egli ha incitato il ministro a provvedere a quel che si deplora per le «società anonime», per quelle società a catena, che ormai determinano veri disastri economici e bancari con la caduta della prima, che trascina le altre. Tutto un sistema fittizio, privo di sincerità; bilanci enigmatici nei quali nessuno capisce nulla, confusione in essi di enunciazione tra titoli, partecipazioni, patrimonio ecc. E poi dovrebbero rivedersi le disposizioni sul concordato preventivo, abbassare forse la percentuale dei benefici. E, deprecando il moltiplicarsi dei fallimenti, sulla base delle poche ma eloquenti cifre da me indicate in questa parte della mia relazione al bilancio, rimontare alle cause del dissesto e finalmente chiedere un aumento del numero dei curatori.

Io so che l'onorevole Ministro, il quale nella materia commerciale è specialmente versato, ha profondamente studiato anche questo tema; ma con la sua prudenza vede che non è possibile emanare provvedimenti nell'attuale momento di crisi. Non è prudente in questo periodo, che speriamo transitorio, in cui le società anonime affrontano difficoltà e dolori assai, il dare loro un'altra scossa; però il problema esiste e non può essere abbandonato. Noi riconosciamo che l'onorevole Ricci Federico ha posto per le anonime un tema degno di studio e di soluzione; ma egli stesso non può desiderare che questa soluzione avvenga subito. E per i fallimenti si univa a me nella dolorosa constatazione che si va sempre peggio. Ma non è purtroppo soltanto in Italia che si verifica questo fenomeno; e non in Europa soltanto; ma, specie di fallimenti di banche, l'America ce ne offre dei clamorosi ogni giorno. Nè da noi si poteva scampare al male, che in parte è conseguenza della grande guerra. La stati-

stica del 1930 confrontata con quella del 1920, cioè di dieci anni prima, ci dice che i fallimenti da 856 all'incirca, quanti erano allora, sono saliti a 12.349 essendosi però da un paio d'anni aggiunti quelli delle provincie redente. E questa cifra è solo pei fallimenti ordinari; ma vi sono poi i piccoli fallimenti, che superano i duemila per ciascuno degli anni ultimi; e sono andati crescendo sempre più, addimostrando in quali strettezze si agiti non solo il grande, ma il piccolo commercio. E se questo fenomeno è così grave quantitativamente, lo è al pari, e forse più impressionante, se lo si considera dal punto di vista qualitativo. Si pensi che dieci anni fa avevamo la possibilità che, sopra 856 fallimenti, 100 si chiudessero col pagamento integrale, evidentemente trattandosi di uno squilibrio temporaneo dell'azienda, più che di fallimento; e le percentuali dei concordati erano alte e si pagavano. Oggi è scomparso il tipo di fallimento a pagamento integrale; esso è un ricordo antico. Nel 1920 una massa di debiti determinanti il fallimento per 70 milioni era fronteggiata dal discreto attivo di 30 milioni. Dopo un decennio sono più che una volta decuplicati i fallimenti, quasi quasi a momenti due volte, ed abbiamo un ingente passivo complessivo di due miliardi e mezzo, contro una globale attività di 885 milioni in media.

Queste cifre sul fallimento avevano assunta una forma troppo preoccupante perchè non vi si provvedesse, e i due rami del Parlamento hanno approvato provvedimenti tendenti a fronteggiare il deplorato fenomeno, nel miglior modo ch'era possibile. Provvedimenti che tendono altresì ad assicurare il patrimonio fallimentare; quindi una maggiore sorveglianza da parte del giudice delegato, soprattutto per assicurare un elenco di amministratori giudiziari, che desse affidamento per la rettitudine sua.

Il senatore Ricci Federico, quale nativo di Genova, l'elenco della cui Corte di Appello è, con quello di Messina, il solo pubblicato dei nuovi amministratori giudiziari, ha rilevato la loro scarsezza di fronte ai numerosi fallimenti; ma non bisogna dimenticare che la legge del 1930 vuole che gli amministratori giudiziari, che saranno ad un tempo curatori di fallimenti, costituiscano una classe speciale, la

quale dia garanzia di diligente, solerte, onesta amministrazione del patrimonio fallimentare, che, essendo passata attraverso la trafila di un concorso per titoli, nel quale sono stati esaminati — dalle commissioni presiedute tutte da Presidenti di sezione di Cassazione, e composte da illustri magistrati ed avvocati — tutti i requisiti non solo intellettuali, ma, anche e soprattutto, di probità, di rettitudine e di intemeratezza morale.

Disgraziatamente finora il fallimento doveva sempre, o per lo meno nella maggioranza dei casi, a tutti i costi rappresentare un « buon affare » pel curatore; se non proprio una manna celeste, qualche cosa di molto benefico che lasciava spesso affondare l'unghia e qualche, sia pur rarissima, volta incontrare un mandato di cattura; rarissimo questo doloroso caso, ma pur deplorato l'anno scorso. Il nuovo curatore deve invece avere diligenza, rettitudine e tempo di dedicarsi a questa categoria nuova di funzioni; chi ha troppi affari professionali, chi non ha tempo nè sa amministrare l'altrui nè provvedere con energia non è il buon tipo di curatore, come lo ha concepito la legge del 1930. Quindi auguriamoci che vengano subito i nuovi elenchi; e che si tranquillizzino tutti, e soprattutto la gran massa degli aventi diritti nei fallimenti.

L'onorevole ministro ha dovuto provvedere anche alle colonie; perchè persino in quelle comincia il tarlo del fallimento, ed ha inteso il bisogno di fare un elenco speciale anche per le colonie. L'onorevole De Bono, che vedo al banco del Governo assentire, ha dovuto constatare che i dolori della madre patria si ripercuotono e si estendono anche alle colonie e bisognava provvedere. La « Gazzetta Ufficiale » del 21 marzo ultimo ha infatti pubblicato il decreto dell'8 febbraio, nel quale, con 16 articoli ben congegnati, si sono creati gli albi in Cirenaica e in Tripolitania per i tribunali di Bengasi e di Tripoli. Una commissione speciale colà compila l'elenco; è composta di autorità coloniali e riempirà pure i vuoti nell'albo che si faranno durante i cinque anni per i quali vale l'elenco. Il decreto contiene anche una serie di disposizioni, che opportunamente investono la competenza del governatore a conoscere i risultati dei fallimenti. Sicchè dovrà essere presentato annualmente al Governatore un elenco

di essi ed una relazione sul modo con cui si sono sviluppati; ed in alcuni casi arriverà fino a lui la determinazione dei compensi di cui all'articolo 5 della legge del 10 luglio 1930.

Le altre osservazioni fatte in questa discussione in tema commerciale e persino di diritto marittimo troveranno soddisfacimento nel Codice di diritto marittimo, che credo sia di imminente pubblicazione. Come pure ci auguriamo venga sollecitata l'approvazione di quella parte del codice civile, che riguarda il diritto di famiglia; in modo che sia ben coordinata, e in maniera completa, questa delicatissima parte con le nuove modificazioni che sono venute alla famiglia in seguito dei Patti Lateranensi. E quindi mi riporto al discorso dell'onorevole Sandrini di quest'oggi, che giustamente salutava il ritorno agli studi appassionati di quel diritto, che, a fianco del romano, costituisce un'altra gloria nostra, dico del diritto canonico.

Egli al pari di me osservava che nella materia del diritto familiare sono state coraggiose le innovazioni recenti che abbiamo avuto. Certamente non sono stati pochi coloro i quali hanno osservato che lo Stato non avrebbe mai dovuto spogliarsi di questa parte che riguarda il diritto di famiglia nella sua costituzione. Non è questo un tema da trattare nuovamente; nè l'occasione di dover discutere di sfuggita e sul bilancio questa parte dei Patti Lateranensi. Soltanto io ho creduto opportuno rilevare nella mia relazione un dato statistico, che può tranquillizzare alquanto le coscienze di coloro che hanno paventato troppe conseguenze per l'applicazione del diritto canonico, soprattutto nell'annullamento dei matrimoni. Ho rilevato che la « Sacra Rota », nell'anno decorso, ha pronunciato soltanto cinque annullamenti di matrimonio, sopra 10 domande venute; e per quanto riguarda l'altro numero che si riferisce alle domande, che sono state fatte non in Italia solo, ma in tutte le nazionalità cattoliche, di 56 ne furono accolte solo 24; non molte certo, perchè si rivelino tendenze troppo facili a dissolvere la famiglia.

Così non deve sconcertare la constatazione che le separazioni coniugali sono leggermente cresciute nel 1930, e di un centinaio sull'anno precedente. I tribunali ordinari però, di 3451

domande, ne accolsero solo un terzo. Le adozioni aumentano, ed è bene; i giudizi di delibazione pure, ed il lavoro della magistratura cresce.

Essa ha scritto oltre 765 mila sentenze civili e commerciali nel 1930; varie centinaia di migliaia in materia penale, onde è proprio il caso di constatare la nobiltà di questo organo ed il modo magnifico col quale funziona facendo la giustizia non come suol dirsi all'americana, non meccanicamente, ma vagliando, esaminando il meglio possibile, onde resiste tante volte all'urto dei gravami perfino in Cassazione. Ed oggi all'urto di questa si ricorre troppo spesso; anzi a tal riguardo mi permetto di fare un'indiscrezione, — giacchè non è stato l'onorevole Guardasigilli a dirmelo, ma lo ho appreso da altra fonte — che il numero dei ricorsi è ormai cresciuto tanto da far sentire forse la necessità di istituire un'altra Sezione penale della Cassazione.

Il senatore Longhi, che vedo qui vicino, mi fa ricordare che, nel suo discorso inaugurale di quest'anno alla Suprema corte di Cassazione, dopo aver rilevato molto opportunamente che gli assessori delle Corti di assise hanno dimostrato di tener alto il senso del proprio dovere, — fino al punto che ci sono stati degli esempi di assessori che, malgrado un lutto dal quale fu colpita la loro famiglia durante la trattazione di una causa, non abbandonarono il loro posto fino alla pronunzia della sentenza —, passando a trattare del cresciuto numero dei ricorsi in Cassazione, volle constatare con precisa enumerazione statistica l'alto numero al quale sono giunti.

Dunque di una massa enorme di sentenze pronunziate una non trascurabile percentuale di quelle portate all'urto della Cassazione, ci dimostra come effettivamente, nella grandissima maggioranza, si rende una giustizia buona, che risponde quasi interamente al bisogno; mentre spendiamo una somma relativamente tenue, quale è impostata nel nostro bilancio.

Finalmente l'on. Facchinetti ieri rilevò, ed oggi anche l'onorevole Giampietro, che tutto quello che io ho detto nella mia relazione per gli ufficiali giudiziari e loro tariffe, con necessità di sorvegliarli, è cosa giusta. Io so che l'onorevole Guardasigilli sta approntando un disegno

di legge al riguardo. Invero quello degli ufficiali giudiziari è diventato un problema grave, in ispecie per l'intimo degli atti riguardanti tenui valori. L'onorevole Sandrini ha testè detto velatamente, senza ripeterlo a voce alta come fece ieri con una interruzione, che si è giunti a tal punto che, per ottenere che gli atti di urgenza possano essere notificati, non solo bisogna presentarsi col cappello in mano all'ufficiale giudiziario, ma forse spesso non con soli biglietti di taglio piccolo. Questa è la verità: ed è verità deplorevolissima! I diritti varii d'intimo, di copiatura, di trasferte ecc., danzano in ogni trascurabile atto, ed i guadagni dell'ufficiale giudiziario salgono a cifre che sorpassano gli stipendi dei più alti funzionari dello Stato, sia pure per i soli privilegiati delle grandi sedi.

Si aggiunga poi il male che non vi sono organi che li sorveglino; cosicchè può avvenire quello che è avvenuto l'anno scorso in una Corte di appello, dove l'ufficiale giudiziario, dopo aver preso lire 7 mila in deposito a fine di impedirsi l'esecuzione giudiziaria, invece di portarle alla Cassa postale, le ha portate a casa sua, le ha presto consumate, e quando il magistrato ne ha ordinato la restituzione a chi si era opposto al precetto a ragione, e si è andati per ripigliare i quattrini, non solo essi erano spariti, ma l'ufficiale giudiziario era morto; il Procuratore Generale disarmato deplorò e si passò avanti. Ora lo Stato ha tanto più interesse ad intervenire, in quanto è obbligato a spendere somme non lievi per sovvenire gli ufficiali giudiziari che guadagnano poco. Concorrano ad aiutarli i più fortunati, tra loro, che senza meriti maggiori sono in grado di tenere in vari casi l'automobile propria; e giacchè non sono le parti che scelgono, ma è, la legge che li indica, in ispecie nei piccoli centri, ove il dovere della sorveglianza ci pare categorico, lo Stato deve intervenire e le spese per la sorveglianza devono pagarle i più fortunati, non l'Erario.

Ora riveda questa materia l'onorevole Guardasigilli e nel rivedere pure l'altra delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie tenga conto speciale delle osservazioni fatte al riguardo. Una legge di recente noi abbiamo votata su queste ultime; ma è desiderabile che non si esageri nel criterio della coincidenza assoluta tra la circoscrizione amministrativa e la giudi-

ziaria, e si esamini se veramente gli interessi che si sono legittimamente costituiti debbano per dura necessità essere calpestati ovvero vadano rispettati. Giacchè, come dicevo più sopra, anche in questo mutare e rimutare delle circoscrizioni giudiziarie senza una vera necessità vi è un male. Come lo diventa sempre il mutare e rimutare tutto ciò che la pratica non addimostra determinante di veri mali, quando solo si vuol tener dietro a criteri aprioristici e nella specie ad una effimera e vuota euritmia, che spesso si risolve in danno concreto d'interessi legittimamente costituiti, e senza alcun beneficio per l'amministrazione della giustizia.

Non posso finire senza rilevare — giacchè nessun oratore ne ha parlato — quelle innovazioni fatte dal dicastero della Giustizia intorno all'ordinamento carcerario, che è del più alto interesse. Si è pubblicato il nuovo regolamento, che effettivamente s'impone all'amministrazione di tutti, e che giustamente ha interessato anche le altre nazioni. La nuova legislazione penale, i suoi progressi, la nuova visione sua hanno trovato applicazione altissima, veggente e spesso amorevole in questo campo di tristezza e di dolori. Si è tenuto conto dei risultati di congressi scientifici internazionali, di quanto la dottrina ha fermato, e che la pratica vera ha confermato esser buono. A tutte le necessità rivelatesi impellenti han ben provveduto coloro che presiedono all'amministrazione carceraria; e di ciò ne va data loro lode. Si sono modificati opportunamente istituti logori, si è cercato di dare alla pena un carattere meno afflittivo e più educatore: tutta una serie di innovazioni a base di quell'obbligo al lavoro, che deve costituire il miglior conforto di colui che, avendo contravvenuto ai doveri sociali, deve trovare emenda a fianco della espiazione. E poi l'Italia, prima fra le nazioni civili, affida ad un giudice speciale il controllo sulla esatta *esecuzione della pena*. Tutta una materia di grandissima importanza sociale; ed una massa enorme di trasgredienti la legge, che passa attraverso le carceri giudiziarie e che questo regolamento riguarda; sono nell'ultimo quinquennio ben 350 a 360 mila persone all'anno che in media passano dolorosamente attraverso le carceri, e ben 40 mila in media quelli che purtroppo restano in espiazione di pena.

Vogliamo sperare che le nuove disposizioni valgano a dare a questa enorme massa quella educazione, che deve determinare la emenda dal delitto. Certo la nuova legislazione è tutta informata a questa visione del meglio. Auguriamoci di conseguirlo, e che dalle leggi recenti il popolo italiano tragga maggiore educazione e, disciplinato per quanto laborioso, concorra sempre meglio all'auspicata grandezza della patria. (*Applausi, congratulazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, l'attuale discussione sul bilancio della giustizia e la relazione dell'onorevole Commissione di finanza hanno riconfermato la benevolenza costante con la quale il Senato segue la mia opera, modesta per le forze di cui io posso disporre, ma fervida per il sentimento che la ispira. Il Senato conforta quest'opera con la sua alta approvazione; questo è per me premio graditissimo ed ambito. Effettivamente l'attività sia legislativa sia amministrativa del Dicastero a cui ho l'onore di presiedere da molti anni, segue una linea diretta a una mèta precisa: creare dalla Rivoluzione il Regime, rendere la Rivoluzione Fascista un compiuto sistema di istituzioni giuridiche. Era forse da temere che in quest'opera veramente ardua il Fascismo fosse tratto talvolta a troppo rapidamente e bruscamente innovare. Ma tutti, io credo, amici e avversari in buona fede, debbono convenire che il Fascismo, se è stato profonda rivoluzione, ha saputo anche con graduale e sapiente evoluzione innestare il nuovo sul vecchio, non distruggendo quello che del vecchio era pregevole, ma sistematicamente adattando, col procedimento caro ai giureconsulti romani, le vecchie istituzioni alle nuove necessità.

L'anno 1931-32, al quale si riferisce principalmente la presente discussione, è stato molto importante per le riforme che in questo periodo sono andate in vigore. Ed infatti col 1° luglio 1931 è andata in attuazione la grande riforma penale contenuta nel nuovo codice penale, nel nuovo codice di procedura penale, nel nuovo sistema penitenziario connesso ad ambedue, e nel nuovo ordinamento delle Corti d'assise. Questo vasto complesso legislativo è

da alcuni mesi messo alla prova dell'esperienza. Esperienza che, se è troppo breve per un definitivo giudizio, è, io credo, sufficiente per una prima impressione, la quale è, in complesso, assai favorevole.

Eppure, tutti sanno quante difficoltà incontrano ogni innovazione in materia legislativa, e quanto sia stata difficile la prima applicazione di codici nuovi. I giuristi sono naturalmente conservatori: le novità li infastidiscono. Ciò è sempre accaduto e accadrà sempre. Vi sono i critici dei codici testè andati in vigore: ma critici ancor più aspri ebbero al loro apparire i codici passati. Un almanacco pubblicato in una delle città d'Italia e destinato al Foro, per far la critica del nuovo codice penale, ha stampato una satira in versi sopra la nuova legislazione. Orbene questa satira non è che la riproduzione di una vecchia poesia pubblicata in occasione dell'attuazione del codice Zanardelli. (*Si ride*).

Ora, se confrontiamo le difficoltà che ha incontrato l'applicazione dei codici del 1930, con quelle che segnarono l'andata in vigore di altri codici, dobbiamo riconoscere che il giudizio non può essere che favorevole ai codici fascisti.

Tutti ricordano le critiche che sollevò l'applicazione del codice Zanardelli e quelle assai più gravi a cui dette luogo l'andata in vigore del codice di procedura penale del 1913, che da qualcheduno fu dichiarato addirittura inapplicabile. Eppure quelle difficoltà furono superate; lo stesso avverrà per gli inconvenienti incomparabilmente minori, a cui ha dato luogo la nuova legislazione fascista, soprattutto mercè l'opera di adattamento della giurisprudenza. Io ho piena fiducia in quest'opera e negli organi giudiziari chiamati a compierla: specialmente nella Suprema Corte di cassazione.

Accanto alla riforma del codice penale e di quello di procedura penale io pongo la riforma penitenziaria, a proposito della quale non ho nulla da aggiungere dopo ciò che così bene e con tanta profondità di pensiero ha detto l'onorevole Mango nella sua relazione e dopo l'illustrazione che egli ne ha testè fatta.

La riforma penitenziaria è in atto. Riforma difficile perchè essa implica l'organizzazione di tutta una serie di istituti nuovi, resi neces-

sari dall'introduzione delle misure di sicurezza che sono una delle più importanti novità del codice penale del 1930. Senza nulla chiedere al ministro delle finanze, l'amministrazione penitenziaria è riuscita a creare una serie di nuovi stabilimenti che sono già in funzione e già accolgono centinaia di ricoverati.

È naturale che in questo quadro in complesso favorevole non manchi qualche ombra. Quella che in un certo momento è sembrata la più oscura è il nuovo ordinamento delle Corti di assise. Qualche critica, specie da parte di taluni professionisti, non è mancata, ma in compenso la riforma è stata bene accolta dalla pubblica opinione e ha avuto il consenso unanime del Senato. Questo consenso espresso dall'onorevole relatore e da tutti gli oratori che hanno preso parte alla discussione mi è di grandissimo conforto; stia sicuro il senatore Mango che terrò ferma questa riforma per una quantità di ragioni di sostanza ed anche di opportunità perchè sarebbe deplorabile mutare una legislazione che è andata in vigore da meno di un anno.

Ma in verità è mia opinione che l'istituto della Corte di assise, così come è uscito dalla mente del legislatore, abbia fatto buona prova, e non abbia bisogno di alcun mutamento sostanziale. Tale buona prova è stata messa in evidenza dai rapporti della magistratura, unanimi nel dichiarare che le condizioni della giustizia penale, dopo l'andata in vigore della legge sulle Corti di assise, sono divenute assai migliori. Ma vi è anche la testimonianza della pubblica opinione, presso la quale la istituzione ha conquistato di colpo un alto prestigio; quel prestigio che mancava totalmente alla vecchia Corte d'assise. E le sentenze che la nuova magistratura ha avuto occasione di emettere sono state accolte dal pubblico con piena soddisfazione, anche e specialmente le più severe.

Non discuterò di nuovo il problema delle Corti di assise, che è stato trattato ampiamente in quest'aula; tutti gli oratori che hanno partecipato alla discussione, hanno infatti dimostrato che l'idea del Collegio misto, composto di magistrati di carriera e di giudici popolari, è idea feconda di ottimi risultati. Collegio misto non vuol dire collegio eterogeneo, ma collegio composto di elementi che si integrano a vicenda. Tale integrazione nella Corte d'assise avviene

nelle migliori condizioni possibili. La presenza dei magistrati è utile per illuminare gli assessori, ma quella degli assessori è utilissima agli stessi magistrati i quali sono spinti a un esame più approfondito delle questioni e a una valutazione più precisa degli aspetti umani e sociali del giudizio.

E a questo proposito mi consenta il Senato di tributare una lode meritata ai magistrati che compongono le Corti di assise. Io ho adoperato molta cura nello sceglierli, ed essi in generale hanno pienamente corrisposto alle aspettative.

Anche i giudici popolari sono stati scelti con cura. Questa funzione, altra volta sfuggita dai migliori, è ora invece desiderata. Si ricevono perfino sollecitazioni e raccomandazioni quando si deve provvedere alle nomine. I nominati adempiono con scrupolo alla loro alta funzione. Il numero di coloro che non si presentano all'appello è del tutto trascurabile. Ma anche i magistrati chiamati a partecipare alla Corte di assise traggono dal loro ufficio molto maggiore soddisfazione che per l'innanzi. La loro funzione è oggi desiderata e tenuta in alta considerazione. Il prestigio del Presidente è grandemente aumentato.

Le obiezioni che sono state opposte al nuovo istituto sono state molto bene confutate in questa Assemblea e non tornerò su di esse. Mi consenta solo il Senato che mi soffermi alquanto sopra una soltanto: quella di eccessiva severità.

Ho studiato attentamente i rapporti che ho ricevuto sull'andamento di tutte le sessioni di Corte d'assise tenutesi dal 1° luglio 1931 in poi, e posso dire con sicura coscienza che le sentenze sono state quasi sempre giuste e piuttosto miti che severe. Vi è stato forse anzi qualche caso di eccessiva mitezza; mitezza in certo modo giustificata, ma che dimostra l'importanza talora decisiva del contributo degli assessori. Cito il caso della Corte di assise di Potenza dalla quale furono assolti alcuni imputati di bancarotta fraudolenta perchè molti testimoni erano venuti a dichiarare trattarsi di galantuomini coinvolti nel fallimento di una Società per inesperienza, ma senza alcun personale profitto.

Ho fatto poi un'indagine in uno dei distretti di Corte di appello più caratteristici, quello di

Napoli; indagine di cui do qualche sommario risultato. Nella prima sezione della Corte di assise di Napoli si sono trattate ventiquattro cause dal 1° luglio 1931 al 15 aprile 1932. Orbene, in queste ventiquattro cause, la tesi difensiva circa l'attenuazione della pena è stata respinta in dieci casi ed è stata accolta in tredici casi. Degli imputati che erano presenti in queste cause ne furono assolti dodici, condannati trentuno. Nella seconda sezione abbiamo queste cifre: trentasette cause trattate; tesi difensive, accolte in ventiquattro casi, respinte in tre, condannati trentotto, assolti dodici.

Corte di appello di Avellino e Benevento: trentotto cause trattate, tesi difensive accolte ventisette, respinte undici, imputati assolti ventiquattro e condannati sessanta.

Corte di assise di S. Maria Capua Vetere: cause trattate cinquantaquattro, tesi difensive circa l'attenuazione della pena respinte in due casi, accolte in ventotto; imputati condannati sessantadue, assolti ventidue.

Corte di assise di Salerno: cause trattate trenta, tesi difensiva sulla attenuazione della pena accolta in venti casi, respinta in cinque, imputati condannati trentaquattro, assolti quattordici.

Queste cifre non testimoniano adunque di una eccessiva severità.

Del resto il problema della severità delle nuove Corti di assise non si può risolvere che come l'ha fatto il senatore D'Amelio. Non è possibile stabilire se un giudicato è giusto o no, se è severo od indulgente, quando non si conoscono gli elementi del processo, nè si è assistito allo svolgimento del dibattito orale.

Quello che ho detto circa l'andamento delle Corti di assise e il valore dei magistrati ad esse preposti, mi apre la via a rispondere alle osservazioni dei senatori Galimberti e Facchinetti, circa la destinazione dei magistrati al servizio penale. D'accordo che la funzione punitiva dello Stato abbia politicamente una importanza prevalente sulla stessa funzione della giustizia civile. L'amministrazione della quale può sotto certi aspetti essere tecnicamente più difficile, perchè i problemi, che si presentano, dal punto di vista giuridico sono talvolta più complicati, ma dal punto di vista politico la giustizia penale sta indubbiamente in prima



linea. E aggiungerò che con l'introduzione dei nuovi Codici e con la complessità delle ricerche che essi impongono sulla personalità del reo, anche l'amministrazione della giustizia penale non è così semplice come era altra volta. Io ho raccomandato (ed è stato anche rilevato in quest'aula) ai capi delle Corti di proporre i migliori magistrati per destinarli alle sezioni penali, ed ho ragione di credere che, se non sempre, nella maggior parte dei casi ciò sia effettivamente avvenuto. Qualche volta difficoltà gravi possono essersi opposte a una tale destinazione. Non tutti i magistrati abili nel ramo civile possono da un momento all'altro trasformarsi in buoni giudici penali. Ad ogni modo questa è la direttiva che il Ministero della giustizia ha dato ai capi delle Corti e su di essa continuerò ad insistere.

Le riforme già attuate sono molte ed importanti; ma non meno importanti e più numerose sono quelle ancora da compiere. Bisogna riformare il Codice civile, il Codice marittimo, il Codice di commercio, il Codice di procedura civile; infine bisogna raccogliere in un Testo Unico e organicamente rivedere le norme dell'ordinamento giudiziario.

Circa il Codice civile, come tutti sanno, il primo libro è stato presentato già da qualche tempo dalla Commissione tecnica che lo ha preparato; ed è stato da me inviato ai corpi competenti per esame e parere. Questo esame sta per essere compiuto; i pareri saranno stampati, distribuiti articolo per articolo. Dopodichè si potrà procedere alla formazione del testo definitivo ed al suo invio alla Commissione interparlamentare, per il parere prescritto dalla legge di delegazione.

Anche per il Codice marittimo, che è in esame presso i corpi competenti, si seguirà la stessa procedura.

Questa della riforma dei codici è opera ponderosa e nella quale io non intendo procedere con troppa fretta; bisogna guardarsi da un difetto nel quale si è tratti facilmente, quello cioè di attuare riforme sotto la impressione di situazioni transeunti. Tal modo di legiferare offre minori inconvenienti quando si tratta di leggi speciali, che possono più facilmente mutarsi; ma quando si tratta di codici, che debbono vivere decine e decine di anni, non è possibile formularli sotto l'assillo di necessità tran-

sitorie. Io vado pertanto maturando la riforma con molta ponderazione, e seguo talvolta il sistema degli assaggi, facendo precedere la riforma totale degli istituti da modificazioni parziali contenute in leggi speciali, che assumono così carattere di leggi sperimentali. Così è accaduto per il codice di commercio. Di questo codice è stata invocata la riforma, specie in alcune parti, quelle, ad esempio, che riguardano il fallimento e le società anonime.

Orbene per la riforma del Codice di commercio abbiamo seguito appunto il sistema degli assaggi; si è fatta una legge sul fallimento, che ha toccato alcuni punti essenziali, e che è in corso di attuazione; un'altra legge è stata dal Parlamento approvata in materia di società; legge di carattere penale, ma che incide direttamente su alcuni punti molto delicati della vita delle società. Questa legge è pure in via di applicazione.

In materia di fallimento, la legge del 1930 si proponeva vari scopi, ma soprattutto quello di accelerare la procedura, di tutelare meglio i creditori contro le insidie dei concordati stipulati col proposito di non eseguirli; di tutelare la massa fallimentare contro le spese eccessive e gli altri oneri dell'amministrazione del fallimento.

Questi tre scopi sono molto importanti; essi sono stati, si può dire, conseguiti. La procedura è diventata più rapida e più semplice; è sparita la piaga dei concordati non eseguiti; è sparito lo scandalo delle spese scandalose, che assorbivano buona parte dell'attivo.

A questo proposito il senatore Ricci Federico, che ha parlato con tanta competenza, ha richiamato l'attenzione del Governo sopra il problema delle percentuali concordatarie ed ha rilevato essere eccessivo richiedere una percentuale minima del 25 % per la concessione dei benefici di legge.

Ora tutti sanno che, per l'articolo 839 del Codice di commercio, il fallito concordatario, quando sia ritenuto meritevole di particolari riguardi, può essere ammesso a godere di alcuni benefici, come la cessazione del procedimento per bancarotta semplice e la cancellazione dall'albo dei falliti.

Dunque la legge del 1930 non vieta il concordato ad una percentuale minore del 25 %; prescrive soltanto che non si concedano i

benefici di legge quando nel concordato è promessa una percentuale inferiore al 25 %. Ora, se sarebbe ingiusto impedire la formazione del concordato senza una determinata percentuale, è, a mio avviso, conveniente di non conferire questa particolare patente di onestà a coloro che hanno procurato la rovina quasi totale dei creditori. Ricordo anzi a questo proposito che nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse la legge del 1930, mi si domandò di elevare questa percentuale; io mi opposi per non cadere in un eccesso di severità. Ma contentarsi di meno del 25 % significherebbe eccedere in indulgenza.

Il senatore Ricci mi ha anche domandato che in una revisione della legge sul concordato preventivo si abbassi la percentuale del 40 % che pur viene richiesta per la concessione del beneficio del concordato preventivo. Ma si tratta anche qui, come ha ben ricordato lo stesso senatore Ricci, di un beneficio che non può darsi se non a colui che lo merita, al debitore, i cui creditori non hanno ricevuto un danno eccessivo. Se richiedessimo una percentuale minore o non ne richiedessimo alcuna, distruggeremmo l'essenza stessa dell'istituto del concordato preventivo. (*Approvazioni*).

Ma ciò non vuol dire che questa materia non debba essere riveduta. L'istituto del concordato preventivo, così come è stato congegnato dalla legge del 1903, si è rivelato nella pratica assai difettoso. Esso parte dal presupposto di una tal condizione dell'azienda debitrice da render possibile una immediata conclusione del concordato. Ora ciò non si verifica quasi mai per le grandi aziende, la cui sistemazione richiede spesso lunghe trattative. La magistratura pertanto si vede talvolta costretta a passar oltre al letterale disposto della legge e a concedere lunghi rinvii per le adunanze, in cui il concordato deve essere concluso.

È chiaro che alla procedura del concordato preventivo deve essere innestata una moratoria, un periodo sia pure breve, ma nel quale si possa dar tempo al debitore e ai creditori di mettersi d'accordo. Nè dovrebbe forse trascurarsi del tutto l'ipotesi di una vera e propria liquidazione senza il carattere infamante della procedura fallimentare, quando le condizioni dell'azienda assicurino entro un termine relativamente breve un adeguato riparto.

Una parte della legge del 1930, che non è ancora in attuazione, è quella che riguarda gli amministratori giudiziari. Come tutti sanno, una delle piaghe del procedimento fallimentare era costituita dai curatori. Anche in questa materia non sarebbe giusto generalizzare; vi sono stati curatori disonesti o incapaci, ma ve ne sono stati molti onestissimi e capaci. Certo però la curatela fallimentare funzionava in complesso male, principalmente perchè il curatore era scelto in un albo formato dalle Camere di commercio prima, dai Consigli provinciali dell'economia poi, senza alcun limite nel numero degli iscritti, donde pressioni di ogni sorta a cui tali enti locali erano sottoposti, che li obbligavano a fare liste pletoriche, e non sempre composte di buoni elementi, perchè il vaglio era superficiale e le influenze locali si facevano ampiamente sentire. Ma la pleora degli iscritti nelle liste produceva un altro gravissimo inconveniente, quello di creare una concorrenza spietata tra di essi per essere effettivamente scelti come curatori dei fallimenti. E siccome, per quanto i fallimenti siano numerosi, quelli che possono remunerare in modo soddisfacente il curatore sono pochi, si può immaginare il tormento dei magistrati, sottoposti a pressioni e raccomandazioni di ogni genere, ciò che non poteva non turbare grandemente l'andamento normale dell'amministrazione della giustizia. La legge del 1930 ha voluto ridurre queste liste pletoriche, cioè ridurre la concorrenza, creare un ambiente di maggiore serenità intorno al magistrato, consentirgli una scelta migliore. Pochi curatori possono ottenere una migliore remunerazione, e la costituzione di un fondo comune, formato coi contributi dei curatori meglio retribuiti, assicura anche una più equa ripartizione dei profitti. La riduzione del numero dei curatori è una delle basi fondamentali della riforma; tornare alle liste pletoriche significherebbe frustrare gli scopi della nuova legge.

A questo proposito, devo dichiarare al Senato che le Commissioni chiamate a decidere i concorsi per amministratore giudiziario, composte da magistrati e da rappresentanti delle classi professionali, hanno lavorato e lavorano con la più grande coscienza. Ma per quanto scrupolo si possa adoperare nella selezione, è prevedibile che molti saranno i malcontenti

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1932

e numerose le recriminazioni e le critiche, quando si pensi che per duemila posti vi sono ottomila concorrenti. Alle critiche e ai ricorsi il ministro è preparato. Ma se si vuol condurre a termine le riforme bisogna non arrestarsi di fronte a queste difficoltà. Quando si è messa tutta la buona volontà, tutta la diligenza nel ben giudicare, si può e si deve essere tranquilli e sereni. Ci saranno interessi individuali sacrificati, ma ne guadagnerà l'amministrazione della giustizia.

Il senatore Mango ha richiamato l'attenzione del Senato sul grandissimo numero di fallimenti che si va verificando nella congiuntura odierna; certo i fallimenti sono cresciuti in maniera impressionante nel '30 e nel '31, e i primi mesi del '32 ci provano che lo stato di disagio non si è attenuato. Osserverò però che se è certamente patologico l'odierno numero di fallimenti, era anche patologico il piccolo numero di fallimenti di 10 o 12 anni fa. Quel piccolo numero di fallimenti, onorevoli senatori, non era prova di benessere, era effetto dell'inflazione, che rendeva facili i guadagni e faceva pullulare dovunque commercianti e industriali improvvisati. I pochi fallimenti di allora sono adunque una delle cause dei molti fallimenti di oggi. Come tutte le cose di questo mondo anche i molti fallimenti hanno il loro lato buono; essi purificano l'ambiente: cosicché coloro i quali resisteranno e sopravviveranno all'attuale difficile periodo di prova, potranno guardare in faccia con serenità l'avvenire.

Ad ogni modo lo scopo di una legge sui fallimenti non può essere quello di diminuire i fallimenti, dipendenti da cause economiche che sfuggono all'azione del ministro della giustizia; ma quello invece di limitare gli effetti dannosi del fallimento, il che cerchiamo di ottenere nei limiti del possibile.

Il senatore Ricci Federico e altri oratori, il senatore Mango per esempio, hanno trattato molto bene delle anonime: problema grave il quale ha una quantità di aspetti.

In questa discussione sono stati trattati soprattutto il problema delle società a catena e quello dei bilanci.

Il problema delle società a catena è molto complesso, ma bisognerà pure un giorno affrontarlo. Combinazioni di tal genere possono in qualche caso essere giustificate. Nessuno può

impedire ad una grande società, che vuole specializzarsi in un determinato ramo di produzione, di creare una società figlia che vi si dedichi con una apposita e particolare organizzazione tecnica. Ma quando noi vediamo costituirsi società nelle quali il capitale dell'una viene sottoscritto in tutto o in parte dall'altra, creandosi così un capitale fittizio doppio di quello realmente esistente, bisogna concludere che si tratta di un vero e proprio attentato alla buona fede, di una forma pericolosissima di inflazione.

Anche il problema dei bilanci è grave; io l'ho studiato a fondo, come ha ben ricordato il senatore Mango.

Ma non è facile affrontare il problema dei bilanci in un momento in cui par già gravoso e pericoloso applicare la legge esistente pur così larga; in cui gli amministratori più esperti e prudenti non sanno come valutare le attività, specialmente i titoli quotati spesso in borsa a un prezzo evidentemente inferiore a quello reale.

Il Governo non può prescindere dalle condizioni attuali della economia nazionale e non può legiferare teoricamente senza tener conto della realtà.

Ma oltre a questi due argomenti delle società a catena e dei bilanci, altri debbono essere affrontati in una riforma del diritto delle società: per esempio quello degli amministratori, che pure richiama l'attenzione del pubblico. Il Consiglio di amministrazione, come è organizzato, oggi è un collegio di persone che spesso non sanno niente e dovrebbero rispondere di tutto.

Anche sulla scelta degli amministratori vi sarebbe da ridire.

Non di rado persone bollate ripetutamente come disoneste o incapaci, e che hanno causato già fallimenti o dissesti, si presentano come amministratori di anonime e riescono a carpire la fiducia del pubblico. Qualche cosa si deve fare perchè queste persone squalificate non continuino a organizzare tranelli alla pubblica fede. Ma anche qui, quante difficoltà pratiche per un controllo di questo genere!

Altri problemi ancora meritano un attento esame: quello del voto plurimo, per esempio, che si presta al monopolio delle aziende sociali da parte di piccole minoranze. Ma anche

qui molte sono le difficoltà che si frappongono a una soluzione unitaria e radicale: occorrerebbe forse poter discernere e sceverare i casi in cui il voto plurimo può essere utile, da quelli, più numerosi certo, in cui è certamente dannoso.

Ma in verità in questa materia, più che in altre, non si deve credere al miracolismo legislativo. C'è tanto campo alle scappatoie, alle vie traverse, alle simulazioni, che in verità appare necessario di riformare più che la legge, il costume. Ma per riformare il costume bisogna perdere la mentalità inflazionista, e convincersi che, nei tempi della prosperità, bisogna prepararsi agli inevitabili periodi di depressione, essere prudenti e soprattutto accumulare riserve. Per incoraggiare in questa via gli amministratori delle aziende, lo Stato può fare qualche cosa: dovrebbe anzi, a mio avviso, dar l'esempio della previdenza rinunciando a prelevare, nei momenti di prosperità, imposte che sarebbe, anche per esso, più saggio consiglio riservarsi pei periodi difficili della finanza. Comunque, fare questa educazione del nostro ambiente economico è necessario ed ancora più efficace che riformare la legge.

Il senatore Mango, il senatore Giampietro ed anche il senatore Sandrini hanno invocato la riforma del Codice di procedura civile ed io convengo con loro che una revisione profonda della nostra legge processuale civile è necessaria. Dirò di più: gli studi in questo campo sono molto avanzati ed io spero di poter licenziare fra non molto il progetto preliminare. Ma anche qui non mancano le difficoltà, soprattutto finanziarie, perchè ogni riforma implica spese, e ciò è vero anche per la riforma del procedimento civile.

Vengo infine all'ordinamento giudiziario, materia che viene spesso in discussione in questa aula dove seggono autorevolmente molti rappresentanti della Magistratura. Il senatore D'Amelio, il senatore Galimberti e il senatore Giampietro hanno invocato la riforma totale dell'ordinamento giudiziario.

In verità molte leggi sull'ordinamento giudiziario sono state pubblicate in questi ultimi anni, ed il nuovo ordinamento giudiziario sta prendendo oramai forma. Si tratta solo di sistemarlo in una legge organica e di dargli un assetto definitivo. Ma anche qui amo che

l'esperimento si compia; queste leggi particolari hanno un carattere sperimentale ed io desidero trarre dai loro risultati norma per una totale revisione dell'ordinamento giudiziario. Revisione che dovrà essere preceduta, naturalmente, dal nuovo Codice di procedura civile, col quale è strettamente connessa.

A proposito dell'ordinamento giudiziario sono stati trattati vari argomenti a cui per l'ora tarda accennerò il più rapidamente possibile. Il senatore D'Amelio da una parte e i senatori Giampietro e Facchinetti dall'altra, hanno discusso il problema della separazione delle carriere, non nuovo certo a quest'aula. Poco in verità avrei da aggiungere dopo i discorsi del senatore D'Amelio e del senatore Mango.

La separazione della carriera delle preture da quella dei tribunali e delle Corti risponde soprattutto ad un concetto di specializzazione delle funzioni; è pertanto da respingere l'idea di una carriera inferiore e di una superiore. Si tratta di funzioni che, pur appartenendo allo stesso ambito giudiziario, sono essenzialmente diverse. Il pretore è il giudice popolare per eccellenza, a contatto continuo con le masse, che, deve conciliare le questioni quando è possibile, e decidere rapidamente. È il giudice che, vivendo in piccoli centri, non deve di regola risolvere grosse questioni giuridiche, ma rendere una giustizia pronta ed equa, avere lo spirito di un missionario più che quello di un funzionario.

Invece il giudice del tribunale e della Corte d'appello dev'essere soprattutto un giurista. Le sue funzioni sono non più elevate, ma di un ordine diverso da quelle del pretore. La distinzione delle carriere risponde adunque a una vera e propria diversità di funzioni.

Vi sono molti giovani i quali volentieri si dedicano all'apostolato delle preture; la funzione di pretore infatti dà molte maggiori soddisfazioni, perchè mette subito il giovane magistrato a capo di un ufficio giudiziario, gli conferisce subito responsabilità dirette, ma anche un personale prestigio e una propria autorità. Invece nei tribunali e nelle Corti d'appello il magistrato non è chiamato a funzioni direttive, che dopo molti e molti anni di carriera.

Ora, di fronte a questa essenziale diversità di funzioni, stanno essenziali diversità delle

attitudini che per esse si richiedono. Donde la opportunità di una divisione delle carriere. Divisione del resto non assoluta, perchè è sempre possibile al pretore passare nella carriera dei tribunali e delle Corti di appello, sia per la via del concorso sia per quella dello scrutinio.

I risultati di questo esperimento sono finora soddisfacenti, ma l'esperimento è appena all'inizio. Esso comporta la creazione di un nuovo organico: quello dei pretori, e tutti sanno quanto sia difficile improvvisare un organico numeroso. Occorreva rispettare i diritti quesiti dei giudici del vecchio ruolo unico; assicurare al nuovo l'afflusso di elementi capaci. Tuttavia l'opera è a buon punto. L'organico dei pretori è composto di 1227 magistrati. Di questi, 270 sono giudici anziani trasferiti in seguito ad opzione nel ruolo dei pretori, 742 sono invece antichi reggenti di pretura che hanno vinto il concorso speciale di uditore di pretura e che sono in attesa dell'esame di abilitazione per la nomina a pretore aggiunto. Io avrei desiderato di accelerare la sistemazione dei reggenti di pretura divenuti uditori, i quali hanno al loro attivo già parecchi anni di servizio giudiziario e quindi una buona pratica. Essi potevano, a mio avviso, essere senz'altro, nominati pretori aggiunti. Ma per ragioni di ordine generale il mio collega delle finanze ha desiderato che questi giovani non fossero ammessi al grado nono senza un nuovo esame di abilitazione; essi pertanto sono stati obbligati a ripetere, a distanza di poco più di un anno, un nuovo esame per la nomina a pretori aggiunti. Tale esame è già indetto ed avrà luogo entro questa estate, in modo che per il mese di ottobre saranno sistemati definitivamente anche i 742 uditori provenienti dai reggenti di pretura. Avremo così 742 nuovi pretori che, uniti ai 270 esistenti, ci daranno un totale di 1012 magistrati di pretura. Se a questi aggiungiamo i 200 uditori di pretura, già nominati e in corso di nomina in seguito ai due concorsi banditi ultimamente, potremo dire di aver dato completa attuazione all'organico delle preture. Nè sarebbe giusto ritenere che il ruolo sia formato da magistrati giovani e inesperti. A parte i 270 giudici trasferiti nel personale delle preture che sono magistrati provetti, anche i 742 ex reggenti di pretura,

che sono oramai in servizio da vari anni, ed hanno superato un esame assai serio, sono, nella loro grande maggioranza, buoni magistrati.

A proposito della separazione delle carriere, l'onorevole Galimberti mi ha raccomandato gli uditori di tribunale provenienti dai reggenti di pretura ed io terrò conto della raccomandazione per quanto mi sarà possibile, principalmente perchè l'abbreviazione del tirocinio incontra difficoltà di ordine finanziario.

L'onorevole Giampietro ha richiamato la mia attenzione sulle preture prive di titolare; effettivamente ve ne è qualcuna per ragioni di carattere transitorio: siamo in periodo di assestamento dei ruoli, ma man mano che i nuovi uditori di pretura saranno abilitati alle funzioni giudiziarie, potranno essere coperti i posti nelle preture prive di titolari. Bisogna avere pazienza in questo periodo di transizione. Non è possibile evitare inconvenienti transitori quando si attua una riforma così importante. Anche i trasferimenti frequenti sono un effetto dell'assestamento in corso, perchè essendoci molte preture libere, i giovani, che desiderano migliorare di sede, sono tratti facilmente a chiedere le sedi migliori che sono vacanti e non sempre il ministro può rifiutarsi di accogliere le domande, trattandosi di richieste legittime e conformi alle esigenze del servizio.

Tuttavia, un problema delle preture esiste, ma forse piuttosto sotto altri punti di vista. Vi è, per esempio, una questione dei locali. Il senatore Sandrini vi ha già accennato. Il problema dei locali giudiziari è grave, soprattutto per le preture, le quali ben spesso hanno sede in locali impossibili, sia per l'ampiezza, sia per l'igiene. Ma il ministro della giustizia si trova in una situazione difficile, perchè fino a poco tempo fa poteva sollecitare, a questo riguardo, i comuni, ai quali incombeva l'obbligo di provvedere; ma, con la legge sulla finanza locale, l'onere dei locali giudiziari è stato trasferito allo Stato. Ora io confesso che non ho il coraggio, in questo momento, di chiedere ulteriori sacrifici alla finanza. Tuttavia, bisognerà pur provvedere, perchè una delle ragioni che non permette alle preture di funzionare regolarmente, è l'insufficienza dei locali. Un esempio di questo disagio è dato dalla

pretura di Roma, per la cui sistemazione occorrerà costruire un nuovo palazzo vicino al palazzo di giustizia.

Altro aspetto del problema delle preture, accennato dall'onorevole Facchinetti, è quello delle preture unificate, le quali talvolta non funzionano bene per altre ragioni oltre che per la insufficienza dei locali. Si tratta di pochissimi uffici, la cui direzione offre difficoltà gravi, data anche la mancanza di personale sia della magistratura, sia di cancelleria. La riforma è del 1923 e fu insistentemente richiesta dal ceto forense. Non è dunque possibile disfare, dopo così pochi anni, ciò che fu fatto per ragioni assai serie e con il plauso universale. Qualche temperamento però si potrà studiare, quello, ad esempio, di separare nelle grandi città la pretura civile dalla penale. Questo espediente non intaccherebbe il fondamentale concetto della pretura unificata e potrebbe portare qualche sollievo al servizio.

Altro problema grave in questa materia è quello dei vice-pretori onorari. Problema difficile, giacchè i vice-pretori onorari sono necessari all'andamento della giustizia delle preture. Tuttavia lo stesso carattere assolutamente gratuito della funzione, la rende non sempre efficiente. È naturale che, quando si richiede a un professionista il sacrificio di una prestazione gratuita, non si può farlo che con discrezione e moderazione, nè è possibile esigere da lui quello che si esigerebbe da un funzionario di carriera. Nè a ciò può bastare la prospettiva di onorificenze, come suggerisce il senatore Sandrini, che non vengono troppo lesinate, ma che non bastano a trasformare un libero professionista in un funzionario e a imporre doveri di funzionario a chi non lo è. Anche qui i rimedi sono facili a escogitare ma difficili ad attuare, perchè tutti d'indole finanziaria. Le soluzioni del problema sarebbero due: o abolire i vice-pretori onorari e nominare un numero corrispondente di magistrati di carriera, o dare ai vice pretori onorari qualche vantaggio d'indole economica che li leghi più strettamente all'amministrazione della giustizia e li ponga in condizioni di effettiva dipendenza verso il Pretore responsabile dell'andamento della pretura; per esempio dando ad essi quel libretto ferroviario che essi desiderano da tanti anni. È chiaro che ambedue le

soluzioni, e la prima assai più che la seconda, implicano onere finanziario. Tuttavia qualche cosa, prima o poi, bisognerà pur fare.

È stato ancora qui sollevato dal senatore Facchinetti l'eterno problema delle promozioni nella Magistratura; problema quasi insolubile perchè ogni soluzione ha i suoi inconvenienti.

Io avevo ritenuto che dopo aver sperimentato tutti i sistemi dal 1865 in poi, potesse esser considerato buono espediente quello di non rifiutare alcuno dei sistemi di selezione: il concorso sia per esame (per la Corte d'appello) sia per titoli (per la Corte di cassazione), lo scrutinio per turno di anzianità (per tutti i gradi) e infine lo scrutinio anticipato (per la Corte d'appello). Pensavo che distribuendo equamente i posti e ammettendo a un tempo tutti i vari sistemi di selezione potesse venirne uno stato di maggiore soddisfazione per i magistrati, perchè i più valenti e più colti avrebbero trovato la loro strada, quelli forniti di qualità modeste, ma pure apprezzabili avrebbero pur trovato la loro. Si sarebbero così sommati i vantaggi ed eliminati per via di compensazione, i danni dei vari sistemi.

Il senatore Facchinetti ha fatto l'osservazione, in parte vera, che, malgrado tutto, persiste in taluni magistrati, un certo stato di spirito che altra volta si chiamava « carrierismo » e che il senatore Facchinetti ha chiamato « arrivismo ». In verità, il magistrato, forse per l'altezza stessa delle funzioni a cui è chiamato, acquista non di rado la convinzione di non essere inferiore ad alcuno, anzi di essere superiore a quasi tutti. Donde il desiderio di promozioni rapide e lo stupore doloroso di vedersi superato da altri colleghi. Stato di spirito che se non è di vera inquietudine è talvolta di impazienza, ma nel quale ha gran parte il punto di vista economico, essendo la promozione l'unica possibilità aperta al magistrato di un miglioramento economico.

Vi è dunque, innegabilmente un certo numero di magistrati che vive nell'aspettazione della promozione, ciò che del resto, non è privilegio dell'ordine giudiziario, trattandosi di un male abbastanza diffuso. (*Si ride*). Tuttavia ho l'impressione che le condizioni anche psicologiche dei magistrati siano molto migliorate; la carriera s'è indubbiamente accelerata, senza però divenire talmente rapida da tenere

il magistrato, come dice l'onorevole Facchinetti, continuamente preoccupato per la sua carriera. Intanto ciò non può certo avvenire per i giudici di tribunale; l'ammissione allo scrutinio anticipato richiede almeno sedici anni di carriera; è chiaro pertanto che per sedici anni i giudici se ne stanno tranquilli. La febbre delle promozioni comincia nei gradi superiori, ma debbo pur dire ad onore della magistratura, che si tratta pur sempre di piccole minoranze, anzi di casi isolati.

Il senatore Facchinetti non ha suggerito la soluzione del problema; forse egli preferirebbe abolire tutti i mezzi di selezione che non siano lo scrutinio per turno di anzianità.

Certamente lo scrutinio per turno di anzianità creerebbe forse uno stato di maggiore tranquillità; però fino ad un certo punto: perchè esso renderebbe lunghissima la carriera e creerebbe un altro e più grave motivo di insofferenza. Ciò che è avvenuto appunto nei periodi in cui l'anzianità era il criterio prevalente, se non esclusivo adottato per le promozioni.

Creda l'onorevole Facchinetti che in questa materia la soluzione ideale non esiste. Fare del nuovo è poi impossibile. Abbiamo, dalla costituzione del Regno d'Italia in poi, sperimentato tutti i sistemi. Tutti hanno dato luogo a gravi inconvenienti e hanno dovuto essere scartati.

Perfino la soluzione adottata dall'Inghilterra per la sua magistratura, l'abolizione della carriera, darebbe luogo presso di noi a una serie infinita di difficoltà. Abolire dunque le promozioni è impossibile.

Data la necessità delle promozioni bisogna pur adottare un sistema di selezione. E poichè ciascuno ha i suoi inconvenienti, è senza dubbio miglior consiglio creare un sistema misto, nel quale gli svantaggi di un metodo di scelta possano trovar compenso in un altro metodo, vigente contemporaneamente al primo.

Il senatore Facchinetti mi ha mosso un cortese rilievo, di cui lo ringrazio poichè mi dà il modo di dissipare una impressione che può essersi diffusa nella magistratura: egli si lamenta che ci sono troppi magistrati distratti dalle funzioni giudiziarie. Orbene io mi sono procurato l'elenco preciso di questi magistrati. Sopra quattromila magistrati circa, esclusi i funzionari del Ministero della giustizia, che sono

magistrati fuori ruolo, ma dei quali non potrebbe certo farsi a meno, vi è un certo numero di magistrati che effettivamente non esercita funzioni presso gli uffici giudiziari italiani.

Essi sono sessantasette fuori ruolo e dodici in ruolo, i quali, pure essendo nominalmente assegnati ad un ufficio giudiziario, prestano servizio altrove. I sessantasette magistrati fuori ruolo, non trattenuti al Ministero della giustizia sono così distribuiti. Alla Cassazione ce ne sono nove, sia per esercitare funzioni prettamente giudiziarie in soprannumero, sia addetti all'ufficio del ruolo. Non si può dire in verità che siano magistrati distratti dalla funzione giudiziaria. Nelle Colonie ve ne sono ventitrè che amministrano la giustizia nelle Colonie. Non mi pare che il numero sia eccessivo perchè noi provvediamo alla Amministrazione giudiziaria delle Colonie con personale della Magistratura italiana. Neanche in questo caso si può dire che si tratti di magistrati sottratti alle funzioni giudiziarie. Poi ci sono sette magistrati addetti ai Tribunali misti dell'Egitto, e ai Tribunali consolari. Si tratta di funzionari che esercitano vere e proprie funzioni giudiziarie e che fanno onore all'Italia. Poi ci sono nove magistrati addetti agli usi civili, che è una giurisdizione speciale, ma che è sempre una giurisdizione e molto importante. Anche questi magistrati esercitano, dunque, funzioni giudiziarie. Ci sono infine sette magistrati addetti ad altre amministrazioni con incarichi amministrativi e dodici magistrati a disposizione del Ministero della giustizia. I sette magistrati addetti ad altre amministrazioni compiono un lavoro utilissimo sotto tutti i punti di vista; citerò un solo esempio, quello di un alto magistrato, di eccezionale valore, il Presidente Pilotti, che è spesso nostro Delegato a Ginevra e rappresenta con onore grandissimo l'Italia nelle Conferenze internazionali, nelle quali ha acquistato per sè e per il proprio paese, una indiscussa autorità. Dei dodici magistrati a disposizione del ministro della giustizia, una buona parte è addetta all'Ufficio legislativo, che tutti sanno quali servizi renda all'Amministrazione dello Stato. C'è poi un piccolo numero di magistrati fuori ruolo a disposizione del ministro per studi legislativi. In un periodo in cui fervono i lavori di riforma

ed è allo studio la revisione di tutti i Codici, non può certamente dirsi che questo numero sia eccessivo. D'altra parte la possibilità offerta dalla legge di mettere a disposizione del ministro della giustizia per studi legislativi un certo numero di magistrati è utilissima anche perchè alti magistrati, stanchi del lavoro giudiziario più aspro trovano così un relativo riposo in una attività meno faticosa, nella quale rendono per sempre utilissimi servigi. Vi sono infine i magistrati che pur essendo addetti ad un ufficio giudiziario esercitano le loro funzioni altrove. Sono dodici. Uno è addetto alla procura generale della Cassazione, e quindi esercita funzioni giudiziarie. Due magistrati si trovano nelle isole dell'Egeo, e quindi esercitano funzioni pure giudiziarie, due sono al Tribunale speciale per la difesa dello Stato e quindi esercitano funzioni giudiziarie, sei sono a disposizione di altre amministrazioni: uno è a disposizione del ministro della giustizia. Tutto perciò si ridurrebbe all'aver distratto dal lavoro giudiziario sette magistrati. Peccato forse, senatore Facchinetti, ma peccato speriamo, veniale. (*Si ride*).

La cortese critica del senatore Facchinetti mi è stata pertanto, come ho detto, utilissima perchè mi ha dato modo di controllare quale fosse realmente la situazione; ed in verità questa non è certo preoccupante. Ciò non significa però che io non debba cercare di limitare il numero dei magistrati addetti a funzioni diverse dalle giudiziarie. Occorre però rilevare che un danno per il servizio giudiziario esiste solo per quei magistrati che rimangono in ruolo, quelli fuori ruolo essendo regolarmente sostituiti.

Del resto la richiesta continua che viene fatta al ministro della giustizia del personale giudiziario, richiesta a cui egli è obbligato spesso a resistere, deriva dal grande prestigio che godono presso tutte le amministrazioni i magistrati, ciò che torna a loro onore, ed è motivo per me di grande compiacimento.

Circa i cancellieri, non posso che riferirmi a quello che ho detto l'anno scorso alla Camera dei deputati. Esiste effettivamente una deficienza numerica di tali funzionari, la quale è dovuta ad una causa che tutti conoscono e cioè alla sospensione dei concorsi decretata nel 1926.

Ed in questa maniera si è formato nei ruoli un vuoto di circa 800 cancellieri. Questa mancanza naturalmente si è ripercossa sui servizi, tanto che ad un certo momento il collega delle finanze ha autorizzato il bando di un concorso, previa decurtazione dell'organico, decurtazione a cui, sebbene malvolentieri, mi sono dovuto piegare. Dopo espletati gli esami in corso si potrà disporre di 500 nuovi funzionari, con cui si potrà provvedere alle più urgenti necessità.

Viene in ultimo l'argomento degli ufficiali giudiziari. Questo problema è stato altre volte trattato e alla Camera e al Senato.

Bisogna premettere che l'ufficiale giudiziario non è un impiegato; è un funzionario ma non un impiegato perchè non è pagato sul bilancio dello Stato; esso è retribuito direttamente dalle parti, e presta, nella materia penale, allo Stato, un servizio del tutto gratuito.

Di questo problema degli ufficiali giudiziari le soluzioni possono essere diverse. La prima potrebbe essere quella di statizzare il servizio cioè di fare di questi funzionari veri e propri impiegati, ma bisogna ricordare che statizzando il servizio bisognerebbe rendere pubblici impiegati non solo gli ufficiali giudiziari ma anche i loro commessi; si tratta di parecchie migliaia di persone e non so se il mio collega delle finanze mi consentirebbe di immettere nel personale dello Stato un così gran numero di individui.

L'altra soluzione sarebbe quella che forse preferirei ma che trova pure difficoltà da parte della Finanza, quella cioè di aumentare il numero degli ufficiali giudiziari: in tal modo i guadagni si dividerebbero fra più persone e il servizio ne sarebbe avvantaggiato,

Non rimane allora che la terza soluzione ed è quella per cui mi sono messo, quella cioè di decurtare i guadagni eccessivi che riguardano del resto un piccolo numero di ufficiali giudiziari residenti nelle grandi sedi, mentre la grande massa di questi funzionari percepisce remunerazioni insufficienti, tanto che occorre l'intervento dello Stato perchè essi possano ottenere il minimo non troppo lauto di 6000 lire all'anno.

Gli eccessivi guadagni di alcuni ufficiali giudiziari delle grandi sedi sono dovuti in parte al numero troppo piccolo degli ufficiali



stessi ma anche ad una causa transitoria, la crisi economica che moltiplica i protesti e le esecuzioni forzate.

Comunque, un provvedimento avente per iscopo di eliminare gli inconvenienti lamentati è ormai già pronto e, dopo raggiunto l'accordo col collega delle finanze, spero di poterlo tra breve presentare al Parlamento.

Mi sia infine consentito di dire poche parole in risposta a quello che ha detto il senatore Giampietro a proposito all'opera della Magistratura italiana in Sicilia. Io sono lietissimo di dichiarare a lui e al Senato che l'opera della Magistratura in Sicilia è stata ed è tuttora esemplare; essa si è ispirata e si ispira, ai più alti ideali della giustizia ed agli interessi superiori della Società e dello Stato. Il senatore Giampietro sa che in pubblico ed in privato non gli ho lesinato gli elogi che egli merita e che oggi sono lieto di ripetergli pubblicamente, per l'opera che egli ha compiuto nella lotta contro la delinquenza in Sicilia e fuori di Sicilia.

La Magistratura italiana, come ha rilevato benissimo il senatore Mango, è una delle più elevate per carattere e per cultura che siano in Europa.

Ogni volta che mettiamo un nostro magistrato a confronto con quelli di altro paese, sentiamo di essere orgogliosi della nostra magistratura.

Pochissime parole sulle professioni forensi, di cui ha parlato l'onorevole Sandrini. A proposito delle quali dirò, che io conosco il disagio della classe forense, ed è appunto in vista di questo disagio che mi sono deciso a tenere ferme le disposizioni le quali tendono a limitare il numero degli avvocati e dei procuratori. E per lenire questo disagio, conto altresì di presentare al Parlamento, fra non molto, un disegno di legge sulla previdenza della classe forense.

Sono d'accordo con l'onorevole senatore Sandrini che se fosse possibile organizzare fin d'ora un vero sistema di pensioni, questa sarebbe la soluzione migliore. Ma, data la difficoltà di trovare i mezzi necessari per iniziare subito il pagamento delle pensioni, occorrerebbe pur sempre rinviare di parecchi anni il funzionamento effettivo della Cassa.

Pertanto in questo periodo transitorio, finchè

sarà passato il numero di anni necessario per potere organizzare un vero servizio di pensioni, bisognerà accontentarci di una cassa di previdenza che io considero però un avviamento alla costituzione della vera cassa pensioni.

Del resto il Senato sarà chiamato tra non molto a discutere questo disegno di legge, che conterà di pochi articoli con cui saranno stabilite le norme essenziali della istituzione, e sarà prescritto esplicitamente che essa dovrà iniziare appena possibile, anche il servizio delle pensioni.

Sulla delinquenza minorile ha parlato l'onorevole Giampietro con parola commossa, con grande autorità e con l'esperienza che gli deriva dal lungo esercizio della funzione giudiziaria. Questo problema esiste, ma devo subito dire che non è oramai così grave come dieci anni or sono. Allora esso si imponeva in maniera preoccupante, sarei per dire assillante. Oggi invece abbiamo un elemento che ci apre l'animo alla speranza; l'opera che il Regime fascista svolge fra la gioventù. E non mi riferisco soltanto all'Opera Maternità ed Infanzia, ma soprattutto all'Opera Nazionale Balilla, la quale forma lo spirito e il carattere dei giovani, educandoli ai più alti ideali.

È una grande opera quella che il Fascismo compie, di grandissima portata, che ci rende orgogliosi e pieni di speranza per l'avvenire della nostra gioventù e della nazione intera. (*Applausi*).

L'opera di educazione ha in verità la massima importanza. Meno importante è invece l'opera di repressione, perchè quando un fanciullo è arrivato alla soglia del carcere è un fanciullo troppo spesso perduto. Tutta la nuova legislazione tende pertanto ad evitare al fanciullo finchè è possibile l'onta e il danno sovente irreparabile della pena.

Onorevoli senatori, ho finito. Il periodo che si è aperto questo anno è pieno di difficoltà. Molte delle più importanti riforme fascista vanno appunto ora in vigore. Vanno in vigore il Codice penale, il Codice di procedura penale, la legge sulla Corte d'assise; le leggi sui fallimenti e sulle società, va in vigore infine la legge sulla professione di avvocato e procuratore la quale, emanata nel 1926, a causa delle disposizioni transitorie, solo quest'anno riceve la sua piena attuazione.

Ora è naturale che man mano che riforme così profonde vanno attuandosi, vi siano interessi lesi e misoneismi feriti a muover critiche, a sollevare ostacoli, a chiedere prima ancora che sia attuata, la riforma della riforma. Queste difficoltà erano prevedute: esse non distoglieranno il Governo Fascista, dalla via che si è prefissa. L'opera rivoluzionaria del Regime anche nel campo legislativo continuerà con un solo scopo: rendere più forte all'interno, più rispettata all'estero, più grande e più felice l'Italia. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato)

Art. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1932-1933, il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno

1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 24 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1932-33 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo

di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto numero 2440 del 1923, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, sono stabilite

in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle H ed I).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Stante l'ora tarda, la votazione avrà luogo nella seduta di lunedì.

#### Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito i senatori Pironti, Millosevich, Mazzucco, Manfroni, Bonin Longare, Sechi, Venino, Fedele e Lucioli a presentare alcune relazioni.

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferro-tramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento (1241).

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Roma (1234).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società Anonima di Navigazione Aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Società Aerea Mediterranea (1218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 291, recante l'autorizzazione di spesa di lire 2.000.000 per l'esecuzione dei lavori urgenti alla Riva degli Schiavoni in Venezia (1219).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castellorosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932 (1242).

BONIN LONGARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio supplementare di lire trecentomila annue (1239).

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 (1206);

Approvazione dell'Accordo italo-greco per l'esenzione reciproca dell'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi, stipulato in Atene il 15 gennaio 1932 (1246).

VENINO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1653, riflettente l'autorizzazione al ministro per le finanze a facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 192, riflettente l'autorizzazione al ministro delle finanze a garantire e facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia » (1249);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono state apportate modificazioni alla Convenzione vigente per la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore (1250).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia Scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli (1237).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 181, che riduce il dazio doganale per il filo di acciaio speciale destinato alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (1205).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Pironti, Millosevich, Mazzucco, Manfroni, Bonin Lon-

gare, Sechi, Venino, Fedele e Luciulli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal vice presidente del Senato della Repubblica francese, ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese in quest'Aula alla memoria del defunto Presidente della Repubblica Paolo Doumer:

« Interprète de la Haute Assemblée française profondément sensible aux marques de sympathie et d'amitié que Vous lui avez exprimées au nom du Sénat du Royaume d'Italie dans le deuil cruel qui frappe la France en la personne du Président Paul Doumer, je Vous adresse nos remerciements émus.

« Fernand Rabier, Vice-Président ».

Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, relativo alla trasmissione degli atti tecnici e dei certificati di classifica a corredo delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per danni causati dai terremoti, e proroga del termine di cui all'art. 317 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, relativo alla attività del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1189);

Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie (1213);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto (1222);

Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito (1223);

Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori (1229);

Inclusione di un rappresentante dell'Asso-

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1932

ciazione fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze (1236);

Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della R. Scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli (1237);

Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica (1256);

Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il Comune di Cremona (1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia nazionale forestale (1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi per detto esercizio finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1185);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931 (1197);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano (1198);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni (1199);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la

sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli (1200);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 nonchè ai bilanci delle Aziende autonome dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali e dei Telefoni di Stato, per detto esercizio finanziario; e convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamenti del fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1203);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero (1209);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931 (1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria (1217);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno (1227);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugo-

slavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931 (1228);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al *modus vivendi* commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932 (1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue Dipendenze:

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note;

2° Trattato di commercio italo-higiazeno (1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale (1232).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1179);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1194).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1201);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1202);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1212);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1184).

La seduta è tolta (ore 19,55).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.